

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 2-146

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano d'Area del Parco naturale del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 06.02.2019. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- il Parco Naturale del Ticino è stato istituito come area protetta regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che ha confermato l'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino avvenuta con L.R. 53 del 21/08/1978;

- con L.R. n. 10 del 22 febbraio 1993 è stato ampliato il Parco Naturale del Ticino sull'area denominata "Località Cascina Picchetta" nel Comune di Cameri con conseguente variante al Piano d'Area del Parco del Ticino (del DCR n. 839-2194 del 21.02.1985) approvata con DCR 388-30951 del 26 Ottobre 2004;

- il territorio del parco è individuato come ZSC e ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", nell'ambito della Rete Natura 2000;

- l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore (di seguito Ente di gestione), dotato di un Piano d'area dal 1985, ha avviato nel 2001 l'iter per la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino; la Revisione generale del piano d'area è stata adottata nel novembre 2010;

- con D.C. n. 39 del 26 Ottobre 2016 "Approvazione Documento Programmatico per adeguamento Revisione Generale di Piano d'Area adottata con DCD n. 17/2010 e 39/2012" l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha disposto l'avvio della procedura di un nuovo Piano d'Area sulla base degli indirizzi istitutivi;

- con deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 6.02.2019, è stata adottata, ai sensi della legge regionale n. 19/2009, la documentazione per il Piano d'Area del Parco naturale del Ticino.

Premesso, altresì, che:

- il Piano in oggetto è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi);

- l'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione che approva il Piano, che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport e Sanità, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA;

- il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS;

- l'autorità competente ad esprimere il giudizio di valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 è la Regione.

Dato atto che:

- la responsabilità del procedimento di VAS e di VI è posta in capo al Settore Biodiversità e Aree naturali, Struttura regionale competente per materia;

- la Regione, con D.G.R. n. 76-6278 del 2 agosto 2013, ha espresso parere motivato di valutazione ambientale, comprensivo della Valutazione di incidenza, in merito alla Revisione generale del Piano d'Area del Parco naturale della Valle del Ticino, adottato nel novembre 2010.

Preso atto che:

- in fase di definizione dei contenuti definitivi del Piano, sono state apportate numerose modifiche e il proponente ha quindi ritenuto necessario riadottare la Revisione generale del Piano d'area ed effettuare una nuova procedura di valutazione ambientale strategica della proposta di Piano, utilizzando, in accordo con l'Autorità competente per la VAS, le considerazioni emerse nella precedente fase di valutazione quali propedeutiche alla predisposizione del nuovo Rapporto Ambientale;

- in data 19 febbraio 2019, con nota prot. n. 677, l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla proposta di Piano, dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U. n. 08 del 21 febbraio 2019;

- con nota, prot. n. 1378 del 4 aprile 2019, di concerto con l'autorità competente, è stata avviata la fase di consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale interessati al procedimento: Provincia di Novara, Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia, ASL di Novara, Autorità di bacino del fiume Po, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, Parco Lombardo del Ticino, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Varese;

- con nota prot. n. 13762 del 24 maggio 2019, il Settore regionale Biodiversità e Aree naturali, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale e con il proponente, ha consultato l'Associazione Irrigazione Est Sesia;

- gli elaborati relativi alla proposta di Piano sono stati pubblicati, ai fini della consultazione del pubblico, sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 21 febbraio 2019, data di pubblicazione del sopra citato avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul B.U. n. 08 del 21 febbraio 2019;

- a seguito del deposito della documentazione, sono pervenute n. 18 osservazioni da parte di soggetti istituzionali, associazioni ambientali, privati cittadini, operatori di settore e relative associazioni di categoria.

Considerato che l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, i cui esiti sono descritti nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha evidenziato le principali criticità e i punti di forza ambientali della proposta di Piano in oggetto, formulando indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione del Piano medesimo, al fine di prevenire e migliorare i profili di sostenibilità del piano, anche sotto il profilo della valutazione d'incidenza e valorizzare gli effetti positivi attesi.

Conseguentemente, ritenuto necessario che nella fase di revisione del Piano in oggetto, condotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, il proponente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre opportune modifiche e integrazioni al Piano medesimo, al fine di valorizzare le ricadute positive, prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle indicazioni e raccomandazioni contenute nella *Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale* (Allegato 1).

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

viste le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla d.g.r. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i, e le “Misure di conservazione sito specifiche” vigenti per il sito Valle del Ticino, approvate con d.g.r. 53-4420 del 19.12.2016;

visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2017 di designazione del Sito Rete Natura 2000 quale ZSC/ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”;

dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all’art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell’Organo tecnico regionale, riportata nell’Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente al Piano d’Area del Parco naturale del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 6.02.2019;
- di esprimere, in qualità di autorità competente per la Valutazione d’incidenza, giudizio di valutazione d’incidenza positivo, ai sensi dell’art. 44 della l.r. 19/2009;
- di disporre che l’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, in qualità di proponente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Piano, provveda alle opportune revisioni dello stesso, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS e la VI, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella suddetta Relazione istruttoria dell’Organo tecnico regionale, in sede di revisione del medesimo, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- di dare mandato al Settore Biodiversità e Aree naturali di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata alle valutazioni ambientali del sito web della Regione Piemonte;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

(omissis)

Allegato

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano d'Area del Parco naturale del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 06.02.2019 . Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PIANO.....	2
2.1 AZIONI E INTERVENTI.....	3
3. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE.....	5
3.1 PARERI E OSSERVAZIONI RICEVUTE.....	6
3.2 CONTRIBUTI DELL'OTR.....	6
4. ANALISI E VALUTAZIONI.....	7
4.2 ASPETTI AGRICOLI.....	8
4.2.1 Considerazioni su Rapporto Ambientale.....	8
4.2.2 Considerazioni sulle Norme Tecniche di Attuazione.....	9
4.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	11
4.3.1 Studio d'incidenza e Norme Tecniche di Attuazione.....	11
4.4 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.....	15
4.5 ASPETTI PAESAGGISTICI.....	16
4.6 ASPETTI IDROGEOLOGICI.....	20
4.7 RISORSE IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	23
4.8 ASPETTI ENERGETICI.....	24
4.9 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.....	24
4.10 ASPETTI TURISTICI.....	25
4.11 MOBILITA' E TRASPORTI.....	25
4.12 ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI.....	26
4.12.1 Rapporti del Piano d'Area con la pianificazione di livello sovraordinato.....	26
4.12.2 Traffico e parcheggi.....	27
4.12.3 Problematiche idrogeologiche.....	28
4.12.4 Rischio di Incidente Rilevante (RIR).....	28
4.12.5 Aeroporto di Malpensa.....	28
4.12.6 Norme Tecniche di Attuazione.....	28
4.13 ALTERNATIVE.....	31
4.14 IL PIANO DI MONITORAGGIO.....	32
4.15 ULTERIORI OSSERVAZIONI.....	33
5. DICHIARAZIONE DI SINTESI.....	33

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 6.02.2019.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi*).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione che approva il Piano, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Promozione della cultura, del Turismo e dello Sport e Sanità. L'autorità competente ad esprimere il giudizio di valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 è la Regione.

La responsabilità del procedimento di VAS e di VI è posta in capo al Settore regionale Biodiversità e aree naturali, competente per materia.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PIANO

Il Parco Naturale del Ticino è stato istituito come area protetta regionale ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 19/2009 "*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che ha confermato l'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino avvenuta con l.r. 53 del 21/08/1978.

Con l.r. n. 10 del 22 febbraio 1993 è stato ampliato il Parco Naturale del Ticino sull'area denominata "*Località Cascina Picchetta*" nel Comune di Cameri con conseguente variante al Piano d'Area del Parco del Ticino (del DCR n. 839-2194 del 21.02.1985) approvata con DCR 388-30951 del 26 Ottobre 2004.

Il territorio del parco è, altresì, individuato come ZSC e ZPS IT1150001 "*Valle del Ticino*", nell'ambito della Rete natura 2000.

L'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore (di seguito Ente di gestione), dotato di un Piano d'area dal 1985, ha avviato nel 2001 l'iter per la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino; la Revisione generale del piano d'area è stata adottata in via definitiva nel novembre 2010.

La Regione, con D.G.R. n. 76-6278 del 2 agosto 2013, ha espresso parere motivato di valutazione ambientale, comprensivo della Valutazione di incidenza, in merito alla Revisione generale del Piano d'Area del Parco naturale della Valle del Ticino, adottato nel novembre 2010.

In fase di definizione dei contenuti definitivi del Piano, sono state apportate numerose modifiche e il proponente ha quindi ritenuto necessario riadottare la Revisione generale del Piano d'area ed effettuare una nuova procedura di valutazione ambientale strategica della proposta di Piano, utilizzando, in accordo con l'Autorità competente per la VAS, le considerazioni emerse nella precedente fase di valutazione quali propedeutiche alla predisposizione del nuovo Rapporto Ambientale.

Con D.C. n. 39 del 26 Ottobre 2016 "Approvazione Documento Programmatico per adeguamento Revisione Generale di Piano d'Area adottata con DCD n. 17/2010 e 39/2012" l'Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di un nuovo Piano d'Area sulla base degli indirizzi istitutivi.

La proposta di Piano d'Area del Parco naturale del Ticino, è stata adottata con deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione n. 4 del 6.02.2019.

Gli obiettivi generali del nuovo Piano d'Area del Parco naturale del Ticino sono i seguenti:

- ridefinire e adeguare i contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea vigente;
- prescrivere e dettare direttive da attuarsi nei piani sotto ordinati in qualità di stralcio di piano territoriale;
- mantenere un adeguato livello di coerenza tra le politiche del Piano, le scale e i livelli della pianificazione sovraordinata (in particolare Piano Paesaggistico regionale approvato nell'Ottobre 2017) promuovendo il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali in materia di qualità delle acque, sicurezza idrogeologica, qualificazione delle attività agricole, razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse, controllo delle attività estrattive, navigabilità, promozione della fruizione, turismo e tempo libero;
- promuovere la tutela attiva del territorio, attraverso forme di programmazione e gestione partecipata, finalizzate allo sviluppo socioeconomico e alla riqualificazione ambientale e paesistica;
- la conservazione integrata dei delicati equilibri ambientali che caratterizzano il Parco;
- l'utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali nonché il recupero e la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti e valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale d'area vasta.

2.1 AZIONI E INTERVENTI

La tutela attiva del territorio del Parco, è stata articolata in strategie integrate di azioni e interventi programmati per salvaguardare:

- la riduzione della perdita e la tutela della biodiversità;
- la sostenibilità ambientale;
- il sistema delle acque, sia dal punto di vista della regimazione, sia della qualità;
- il suolo, inteso come parte integrante del patrimonio paesaggistico e naturale del Parco e delle aree contermini, comprese quelle edificate;
- il patrimonio faunistico, per salvaguardare e mantenere l'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- l'agricoltura, per il suo ruolo di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio;
- la qualità dell'aria;

- le risorse storico-culturali e paesaggistiche e le emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica;
- la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino.

In linea generale, su tutto il territorio del Parco, non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge regionale istitutiva n. 19/2009.

Il Piano d'area definisce una zonizzazione del territorio, articolato in sette tipologie di aree, cui corrispondono livelli di tutela diversi:

- a. zone di riserva naturale speciale
- b. zona agricola speciale
- c. zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico
- d. zone agricole e forestali
- e. zone di fruizione articolata e puntuale
- f. zone di riqualificazione ambientale
- g. zone con attività produttive esistenti

Per le prime tre tipologie, a più elevata tutela, è vietata qualsiasi nuova costruzione ed è consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Sono ammessi interventi di manutenzione, recupero e ristrutturazione di fabbricati esistenti e, ad esclusione delle zone di Riserva Naturale speciale, l'eventuale ampliamento massimo del 20%, soggetto in alcuni casi a pianificazione esecutiva convenzionata. Queste aree rappresentano circa il 60% della superficie del Parco.

Per le altre quattro tipologie, che riguardano il restante 34% circa della superficie, sono invece ammessi interventi di carattere edilizio più o meno complessi.

Nelle zone agricole e forestali (circa il 31% della superficie) è consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati, con la precisazione che, per la costruzione di nuove stalle o strutture legate all'allevamento, è necessario un patto unilaterale o convenzione con l'Ente Parco.

Le zone di fruizione (35) sono distinte in:

- zone di fruizione articolata, caratterizzate da una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero, che necessitano di una organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione;
- zone di fruizione puntuale, che si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite.

In queste aree sono ammessi, a seconda dei casi, interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti, eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative, interventi di sviluppo organico di nuove iniziative o centri e itinerari didattico/scientifici. In undici di queste zone è prevista la necessità di strumenti attuativi.

Per le zone di riqualificazione ambientale (pari a circa l'1,6% della superficie del Parco), comprendono le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti ovvero cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco e le discariche, cioè zone considerate critiche per pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante. Il Piano prevede un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco, sulla

base di Piani attuativi. Queste zone saranno vincolate, al termine della riqualificazione, a zona di fruizione o a zona naturalistica di interesse botanico e faunistico.

Per quanto riguarda le zone con attività produttive, premesso che è vietata l'apertura di nuove attività all'interno del Parco, quelle attualmente esistenti rappresentano lo 0,5% della superficie del Parco, il quale ne riconosce la rilevanza socio-economica, ammettendo interventi necessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi, con incremento massimo del 30% della superficie esistente, subordinati alla verifica e valutazione degli impatti ambientali. In caso di dismissione delle attività produttive, è prevista la trasformazione in zone di fruizione o in zone agricole e forestali, subordinata alla redazione di un Piano attuativo.

Il Piano d'area, inoltre, stabilisce norme di settore per:

- la sostenibilità ambientale (art. 15);
- la tutela delle risorse idriche (art. 16);
- la tutela e valorizzazione dell'agricoltura (art. 17);
- la tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio (art. 18);
- la tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico (art. 19);
- l'abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso (art. 29);
- le infrastrutture, la viabilità minore e i parcheggi, gli impianti tecnologici (art. 21);
- la disciplina della circolazione (art. 22);
- le attività di ricerca, educazione e promozione (art. 23).

Per quanto riguarda le infrastrutture, la viabilità minore e i parcheggi, gli impianti tecnologici, eventuali interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, gli interventi ammessi sulla viabilità minore (percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, spazi per la sosta, aree verdi attrezzate, parcheggi), su altre strade pubbliche, comunali o gravate di servitù d'uso pubblico, che costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l'accesso e fruizione pubblica dell'ambiente, sono soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Le Norme di Attuazione (nel seguito NTA) del Piano d'Area (costituite da 30 articoli) si suddividono in **prescrizioni** (che devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti vigenti), **direttive** (che costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di strumenti che le recepiscono) e **indirizzi** (che consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alla pianificazione ai diversi livelli).

3. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

A seguito della riadozione del Piano d'Area, in data 19 febbraio 2019, con nota prot. n. 677, l'Ente di gestione ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla proposta di Piano, dal Rapporto Ambientale (nel seguito RA) e dalla Sintesi non tecnica. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U. n. 08 del 21 febbraio 2019.

Con nota, prot. n. 1378 del 4 aprile 2019, di concerto con l'autorità competente, è stata avviata la fase di consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale interessati al procedimento: Provincia di Novara, Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia, ASL di Novara, Autorità di bacino del fiume Po, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, Parco Lombardo del Ticino, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Varese.

Con nota prot. n. 13762 del 24 maggio 2019, il Settore regionale Biodiversità e Aree naturali, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale e con il proponente, ha consultato l'Associazione Irrigazione Est Sesia.

Gli elaborati relativi alla proposta di Piano sono stati pubblicati, ai fini della consultazione del pubblico, sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 21 febbraio 2019, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul sul B.U. n. 08 del 21 febbraio 2019.

Le Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Sanità e ARPA sono state consultate in merito alla valutazione ambientale del Piano all'interno dell' OTR.

3.1 PARERI E OSSERVAZIONI RICEVUTE

Durante il periodo di messa a disposizione del Piano e del RA dal 21.02.19 al 22.04.19, e anche oltre, sono pervenute osservazioni e pareri dai soggetti con competenza ambientali, dai soggetti interessati e dal pubblico, trasmessi dall'Ente di gestione con note prot. n. 1995 e 1996 del 17.05.2019, nota prot. n. 2786 del 11.07.2019 e nota prot. n. 2840 del 15.07.2019, riportate di seguito:

- n. 3 osservazioni di privati cittadini;
- n. 4 aziende agricole;
- Cave Ticino s.r.l.;
- n. 1 attività di ristorazione;
- Associazione Socio-Ambientale-Culturale "Insieme nel Parco";
- Coldiretti di Novara e Verbanò Cusio Ossola;
- Confagricoltura Novara e VCO;
- Sago s.r.l.;
- Comune di Cameri;
- Comune di Cerano;
- Comune di Galliate;
- Comune di Oleggio;
- Comune di Pombia.

La presente relazione ha considerato, in particolare, le osservazioni inerenti gli aspetti metodologici e con prevalente valenza ambientale tra i quali: osservazioni sullo studio per la Valutazione di Incidenza, aspetti connessi alle limitazioni alle attività agricole in essere, all'utilizzo della rete irrigua, criticità legate alla presenza di specie animali e vegetali alloctone e invasive, alla tutela dei corsi d'acqua, agli aspetti di natura idrogeologica e alla presenza del *Pelobates fuscus insubricus*.

3.2 CONTRIBUTI DELL'OTR

Si evidenzia, infine, che sono pervenute le seguenti osservazione dai componenti dell' OTR i cui contenuti sono stati utilizzati per la formulazione del paragrafo successivo Analisi e Valutazioni.

Num	Mittente	Data	Protocollo
1	Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture	28/05/19	13901
2	Direzione Cultura, Turismo e Sport	14/06/19	15680
3	Direzione Agricoltura	17/06/19	15776
4	Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica Settore Difesa del Suolo	05/07/19	17522
5	Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio settori: Biodiversità e Aree naturali, Emissioni e rischi ambientali, Servizi ambientali, Tutela delle Acque, Copianificazione urbanistica area nord-est, Territorio e paesaggio, Progettazione strategica e green-economy	-	-
6	ARPA Piemonte	20/05/2019 14/06/2019	13254 15603

4. ANALISI E VALUTAZIONI

Le osservazioni che seguono, formulate sulla base della documentazione pervenuta e in esito all'istruttoria dell'OTR, sono orientate ad evidenziare possibili effetti ambientali conseguenti all'attuazione del Piano, proposte di revisione e integrazione riguardanti i contenuti del Piano, nonché potenziali effetti positivi derivanti dallo sviluppo di possibili sinergie con altre pianificazioni regionali.

4.1 BIODIVERSITÀ

Con riferimento agli aspetti di biodiversità si evidenzia che nella documentazione il tema della Rete Ecologica è trattato esclusivamente nella Tav. 14 - Verifica di coerenza e rispetto del Piano d'Area con il Piano Paesaggistico regionale, individuando l'intero parco e l'intero Sito Natura 2000 quale Core areas.

Si evidenzia che manca l'individuazione di altre componenti importanti della rete, in particolare di tutti quegli elementi territoriali importanti per la connessione tra le aree naturali e seminaturali: corridoi ecologici, stepping stones, varchi, collegamenti esistenti e/o da creare, anche alla luce delle indicazioni del progetto "Novara in Rete" (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) approvato con DGR 27 Febbraio 2017, n. 8-4704 (*Presa d'atto dei risultati del progetto "Novara in rete - Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara", in applicazione della metodologia di individuazione della Rete ecologica regionale ai sensi della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*).

Si ritiene necessario integrare gli elaborati almeno con gli elementi della Rete riconosciuti dal suddetto progetto e definire una specifica disciplina per gli stessi.

Inoltre, come evidenziato al successivo paragrafo 4.3 risulta opportuno un approfondimento relativamente alle specie animali e vegetali alloctone al fine di definire le opportune misure per il contenimento.

4.2 ASPETTI AGRICOLI

Con specifico riferimento al comparto agricolo, le analisi e valutazioni di seguito riportate sono state suddivise in 2 paragrafi specifici che riguardano:

- Considerazioni sul Rapporto Ambientale;
- Considerazioni sulle Norme Tecniche di Attuazione.

4.2.1 Considerazioni su Rapporto Ambientale

Relativamente al rapporto con altri Piani, si segnala che nel quadro pianificatorio e programmatico di riferimento, non è stata prevista l'analisi di coerenza esterna con il *"Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca"* approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331.

Per quanto attiene gli obiettivi di Piano, esso prevede che le attività agricole e forestali esistenti siano indirizzate al mantenimento delle buone pratiche agronomiche, con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.

Dato atto che uno degli obiettivi del Piano è la valorizzazione dell'agricoltura e la tutela della vocazione agricola del Parco, vista la non irrilevante superficie interessata da attività agricola (33% della superficie, con circa 1600 ha a seminativi, 300 a prato, 150 ad arboricoltura da legno, stimati in base al Corine LandCover), il Piano prevede vincoli gestionali sui territori gestiti (si vedano al riguardo ad esempio gli articoli da 7 a 17 delle Norme di Attuazione).

Si sottolinea, tuttavia, la mancanza di uno strato informativo di base, necessario per consentire un'analisi dei possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano, non essendo né descritta, né mappata la componente agricola per quanto attiene numero, tipologia e localizzazione delle aziende. Allo stesso modo, manca una compiuta analisi dell'uso del suolo agricolo.

Non è pertanto possibile valutare gli impatti gestionali del Piano sull'attività delle imprese agricole esistenti, né l'effetto ambientale che si prevede di ottenere. Si segnala che i dati necessari per lo svolgimento di queste analisi sono disponibili nell'Anagrafe Agricola, consultabile al sito: www.sistemapiemonte.it.

La Valle del Ticino, grazie ai suoi ambienti naturali estesi e ben conservati lungo il corso del fiume, costituisce uno dei più importanti corridoi ecologici della Pianura padana ed ospita un'avifauna e un'ittiofauna ricca e diversificata oltre a una delle erpetocenosi più complete del Piemonte. L'importanza dell'avifauna del Parco è legata in particolar modo alla presenza di molte specie di uccelli migratori.

Non vi è però evidenza, tra i numerosi studi e ricerche realizzate dal Parco, di una ricerca sulla fauna ittica recente, essendo citata nella documentazione la *"Ricerca sulla Fauna Ittica del Ticino"* realizzata in collaborazione con il Parco del Ticino lombardo, conclusa nel 1999, ormai 20 anni or sono. La ricerca aveva evidenziato la grande complessità strutturale del popolamento ittico del Ticino, con predominanza di ciprinidi reofili e presenza modesta di salmonidi, reliquato delle ricche popolazioni testimoniate per il passato.

Le medesime considerazioni si applicano all'area definita nella zona agricola speciale per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, ubicata nella porzione di Parco in territorio di Cameri. Per tale contesto, anche se in parte analizzato nel documento di Valutazione di Incidenza, non sono illustrate le interazioni tra il ciclo di vita dell'anfibio e l'attività agricola, che consentirebbe una efficace concertazione tra gli obiettivi di protezione e la gestione agricola del territorio che costituisce l'habitat della specie, in particolare della risicoltura.

Pertanto, viste le carenze documentali sopra riportate, si ritiene necessario integrare la documentazione tramite la redazione di elaborati di piano specifici relativi alla tipologia e localizzazione delle aziende agricole presenti nel Parco, all'analisi dell'uso del suolo agricolo e alle interazioni tra il ciclo vitale di *Pelobates fuscus insubricus* e le modalità gestionali delle attività agricole potenzialmente interferenti, con particolare riferimento alla risicoltura.

4.2.2 Considerazioni sulle Norme Tecniche di Attuazione

Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione, si riportano di seguito gli articoli di cui si richiede la modifica.

Articolo 6: Tutela delle ZSC - ZPS

Al fine di mitigare l'impatto derivante dal traffico veicolare si chiede che l'articolo sia integrato specificando che la definizione della tipologia di accorgimenti da adottare per diminuire l'impatto faunistico sia successiva:

- all'esecuzione di specifici monitoraggi nell'area di intervento;
- all'individuazione delle aree con scarsa o ridotta visibilità laterale.

Al proposito si segnalano 2 pubblicazioni regionali che potrebbero essere inserite come letteratura di riferimento:

- Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte (Centro Stampa Regione Piemonte, 2008);
- Fauna selvatica ed infrastrutture lineari – indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica” scaricabile all'indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2005/fauna-selvatica/fauna-selvatica-ed-infrastrutture-lineari>

Articolo 9: Zona agricola speciale

Si chiede la modifica dei punti 5 e 6 come di seguito riportato.

5. P. Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali d'affezione domestici e/o esotici.

La limitazione degli allevamenti suinicoli non è sufficientemente giustificata da elementi oggettivi, anche tenendo conto che è la modalità di gestione dell'allevamento zootecnico a generare o meno un potenziale impatto negativo sull'ambiente. Si chiede quindi che dall'articolo venga espunto il riferimento a tali allevamenti.

Si segnala inoltre come non sia corretto il riferimento agli animali "domestici"; la normativa vigente parla infatti di animali da compagnia, ovvero "animali detenuti dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari" (DPCM 28/2/2003).

6. D. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri del regolamento regionale vigente. ~~Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ettaro/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

Per gli allevamenti esistenti l'Ente Parco si riserva la facoltà di redigere in futuro regolamenti specifici per gestire il carico zootecnico. Per le precedenti considerazioni (cfr. paragrafo 4.1.1.), si ritiene che dal presente comma debba essere espunto quanto sopra indicato.

Si ritiene infatti che qualsiasi indicazione o atto pianificatorio che riguardi le modalità di gestione delle attività interne al parco, debba trovare spazio nelle presenti norme di attuazione e non in ulteriori atti di regolamentazione che sarebbero gestiti al di fuori della procedura di VAS, procedura quest'ultima che permetterebbe una più accurata valutazione della loro efficacia agro-ambientale.

Articolo 11: Zone agricole e forestali

Si chiede la modifica dei punti 9 e 10 come di seguito riportato.

9. P. *Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali d'affezione domestici e/o esotici.*

Valgono qui le considerazioni già esposte per l'art. 9 comma 5.

10. P. *Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della del regolamento regionale vigente. ~~Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ettaro/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~*

Valgono qui le considerazioni già esposte per l'art. 9 comma 6.

Art. 15: Sostenibilità ambientale

Si chiede la modifica del punto 2 come di seguito riportato.

2. I. *L'Ente Parco promuove le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni.*

Si chiede venga meglio definito che cosa si intenda con "*incrementare la produttività economica in agricoltura preservando la risorsa ambiente tramite il recupero delle tradizioni*".

Al riguardo, l'innovazione agronomica permette di raggiungere un maggior grado di sostenibilità rispetto alle pratiche agricole utilizzate in passato (se a questo si riferisce il recupero delle tradizioni); ad esempio la difesa fitoiatrica odierna utilizza molto meno e molto meglio i principi attivi permettendo l'adozione di tecniche agronomiche ad impatto sempre minore.

Articolo 16: Tutela delle risorse idriche

Al fine di evitare interferenze negative con la rete irrigua esistente e per adottare le soluzioni più adatte per assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione, permettendo di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza, si chiede di integrare l'articolo prevedendo che qualsiasi intervento che con essa interferisca venga preventivamente verificato sia con i consorzi gestori di comprensori costituiti ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 e della L.R. 1/2019 e s.m.i. (in particolare l'Associazione Irrigazione Est Sesia), che con i gestori aziendali.

L'articolo dovrà altresì integrarsi con quanto previsto dalla "*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006*" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P. del 16 giugno 2011, n. 24). In particolare il punto 11 "*Deroghe e casi di non applicabilità*" lett. b) prevede, nei tratti di corpi idrici di confine con la Regione Lombardia, che l'applicazione delle istruzioni ivi contenute sia in deroga e subordinata a specifici accordi tra le parti.

Articolo 21: Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti tecnologici

Si chiede di integrare la norma specificando che i tracciati delle opere viarie e gli interventi ammessi sulla viabilità minore siano progettati e realizzati evitando la cesura del mosaico degli appezzamenti, le interferenze con la viabilità interpoderale, la frammentazione del territorio rurale e dei corridoi ecologici.

A titolo collaborativo si forniscono, infine, le seguenti informazioni.

A livello generale, dalla consultazione della versione aggiornata delle Carte di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte (IPLA-Regione Piemonte, 2010), risulta che il territorio è censito dalla Carta a scala 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/carta-dei-suoli-150000>.

Il territorio è caratterizzato da suoli di II, III, IV, V Classe di capacità d'uso. Si evidenzia la mancanza di aree in I Classe.

Inoltre, dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (S.I.B.I.), risulta che il territorio è incluso nel Comprensorio *Pianura Novarese* gestito dall'*Associazione Irrigazione Est Sesia*.

Risultano presenti superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili come definite dalla l.r. 21/1999 e dalla l.r. 1/2019 principalmente a scorrimento (al riguardo si precisa che ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della l.r. 1/2019, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la l.r. 21/1999). Non si esclude la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonificairrigazione-sibi>.

4.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il territorio del parco è individuato come ZSC e ZPS IT 1150001 "Valle del Ticino", nell'ambito della Rete natura 2000.

Ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, gli strumenti di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 5 del d.p.r. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.p.r. 357/1997.

Il Piano d'Area si affianca alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" del 2014 (e s.m.i), alle Misure di Conservazione sito specifiche del sito IT1150001 "Valle del Ticino", approvate con D.G.R. n. 53/4420 del 19/12/2016, oltre che ai dettami del Programma MAB UNESCO e del Piano di gestione forestale del Parco naturale "Valle del Ticino" (periodo 2010-2020).

Nel RA si ricorda, infine, che la Valutazione di Incidenza verrà svolta anche nei livelli successivi di attuazione del piano, per prevenire effetti significativi su siti Natura 2000.

4.3.1 Studio d'incidenza e Norme Tecniche di Attuazione

Occorre precisare che dalle risultanze dello Studio d'Incidenza, redatto sulla base delle previsioni dell'ultimo Piano d'Area adottato nel 2010, sono emerse potenziali interferenze con alcuni habitat e specie tutelate, per cui sono state apportate opportune modifiche e limitazioni alle previsioni stesse, contenute negli elaborati oggetto della presente valutazione.

Nello Studio d'Incidenza sono riportati gli elementi essenziali di alcuni studi svolti dall'Ente di gestione in collaborazione con l'ARPA e con l'Università, su temi importanti ai fini della conservazione della biodiversità quali:

- Qualità biologica del suolo

- Lepidotteri ropaloceri
- Lepidotteri eteroceri
- Inquinamento luminoso
- Vulnerabilità dell'acquifero
- Qualità dell'aria

Dagli studi succitati emerge che, *“seppur la qualità del suolo pare essere buona, la diffusione delle specie di lepidotteri, rilevata nella zona detta “Degli Inglesi”, nel Bosco Vedro ed a Villa Giulia, dove l'ambiente risulta ancora in condizioni passabili, risulta limitata a causa della forte presenza di specie esotiche invasive, nonché dell'elevato grado di antropizzazione ed industrializzazione del territorio nel quale viene praticata un'agricoltura altamente tecnicizzata con un uso abbondante di fertilizzanti e pesticidi, principale causa della drastica diminuzione dell'entomofauna”*.

Anche l'inquinamento luminoso, l'alta vulnerabilità dell'acquifero e la qualità dell'aria sono emergenze ambientali che necessitano di una particolare attenzione nella gestione delle attività effettuabili sul territorio dell'area protetta e sul quale il Piano d'Area in effetti si concentra limitando le fonti luminose dannose, il flusso antropico ed il traffico veicolare.

Poiché inoltre essendo l'area protetta (Parco e Sito Rete Natura 2000) confinante ed in stretto rapporto con le aree protette dal lato lombardo sarebbe auspicabile una condivisione delle modalità di gestione proposte all'interno di Piano d'Area in esame.

Facendo riferimento alle strategie indicate nel “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” edito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, l'Ente di gestione ha individuato 16 criteri applicabili al Parco del Ticino; le incidenze potenziali sono state quindi valutate in base alla coerenza del Piano d'Area con le **strategie di conservazione** della ZSC e ZPS.

Sebbene, come affermato dallo stesso Ente di gestione, il Piano d'Area non sia stato strutturato per essere anche Piano di Gestione della ZSC-ZPS, pur essendo stato redatto tenendo conto delle misure generali “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla d.g.r. 54-7409 del 7 aprile 2014 e smi, e delle “Misure di conservazione sito specifiche” vigenti per il sito Valle del Ticino, approvate con d.g.r. 53-4420 del 19.12.2016, tuttavia nel documento di incidenza non è presente una verifica puntuale circa la coerenza tra le **azioni/attività** previste dal piano e le Misure di Conservazione Sito-specifiche sopra citate.

Al capitolo 7.3 lo studio analizza le Norme di attuazione e le conseguenti azioni di piano secondo l'articolazione dei 7 azionamenti proposti dall'Ente Parco:

- zone di riserva naturale speciale
- zona agricola speciale nel comune di Cameri
- zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico
- zone agricole e forestali di interesse paesaggistico
- zone di fruizione (suddivise in zone a fruizione articolata e zone a fruizione puntuale)
- zone di riqualificazione ambientale
- zone con attività produttive

Poiché nello Studio d'Incidenza viene considerato come unico fattore di incoerenza e di perturbazione della ZSC/ZPS la pressione esercitata dall'aumento del carico antropico, connesso con le possibilità edificatorie e di cambio di destinazione d'uso - fatta eccezione per le zone di riserva naturale speciale, l'Ente di gestione ha proceduto con ulteriori approfondimenti ed analisi, suddividendo il territorio del parco in 18 aree geograficamente definite in cui possono essere presenti zone di diverso azionamento (ad esempio zone di fruizione, zone di riqualificazione ambientale, ecc.).

Il documento espone ed affronta un'analisi degli impatti presenti attualmente nelle 18 Aree in cui è stata suddivisa l'area parco, valutando il carico antropico attualmente presente e potenzialmente in previsione e fornendo alcune soluzioni, mitigazioni e limitazioni all'utilizzo delle aree; i fattori di impatto però sono trattati in modo generico e non sono messi in alcun modo in relazione alla presenza di specie\habitat oggetto di tutela specifica del sito, (zona di Cameri a parte) proprio della Valutazione di Incidenza. Dal momento che però, come anche definito nelle "Norme Tecniche di Attuazione" (art 1 comma 6 e art 6) sono sempre valide, prioritarie e complementari le "Misure di conservazione sito-specifiche" vigenti, si ritiene che sussistano le condizioni per il mantenimento dello stato di conservazione del sito in relazione alla tutela delle specie e habitat maggiormente vulnerabili e le soluzioni volte al miglioramento delle condizioni generali, in un sito in cui l'interferenza antropica risulta in alcune aree, già attualmente rilevante.

Tra gli impatti descritti poi non viene trattato l'effetto legato allo sviluppo e propagazione di specie alloctone\invasive e non vengono proposte misure particolari o azioni volte al loro contenimento; si ricorda che nel sito sono presenti specie animali e vegetali alloctone\invasive (come descritto nelle misure di conservazione sito-specifiche, allegato 1), alcune con importanti problematiche legate alla loro proliferazione o competizione interspecifica, che influiscono sullo stato di conservazione delle specie e habitat oggetto di tutela.

Risulta necessario che all'interno del Piano venga evidenziata la problematica e descritte opportune azioni che si intendono intraprendere per la loro eradicazione\contenimento, quantomeno per le situazioni che presentano maggiori criticità.

Per quanto riguarda gli articoli da 15 a 23 delle NTA "Politiche e norme di settore", per le quali nel documento d'Incidenza sono state riscontrate soltanto delle coerenze, le nuove disposizioni sembrano prefigurare una migliore protezione della ZSC/ZPS, pertanto l'incidenza risulta positiva. Si ritiene tuttavia che tra le normative relative alla sostenibilità ambientale (art. 15), alla tutela delle risorse idriche (art.16) ed alla tutela e valorizzazione dell'agricoltura (art. 17) non sia stato considerato in nessun modo il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale normativa risulta tra l'altro importante anche nella gestione, all'interno delle aree protette oggetto della presente valutazione, della problematica delle specie esotiche invasive succitate.

Infine per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche si ritiene che debbano essere prese in esame anche le zone umide le quali *"possono contribuire infatti al miglioramento della qualità delle acque, costituendo talora veri e propri filtri naturali per i flussi idrici inquinati, svolgendo una funzione tampone per laghi e corsi d'acqua ed un'azione denitrificante delle acque contaminate da fertilizzanti o da residui di attività antropiche. Sotto il profilo idraulico, esse costituiscono aree di espansione allagabili in caso di esondazioni e rappresentano una riserva idrica nei periodi siccitosi. Le zone umide sono altresì ambienti intrinsecamente vulnerabili, sensibili e, nelle regioni temperate come il Piemonte, strettamente legati alle variazioni degli apporti idrici: infatti cambiamenti anche minimi possono causare la perdita di specie animali e vegetali peculiari, caratterizzate da specifici adattamenti fisiologici ed etologici"*.

All'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/zone-umide-piemonte>

è possibile reperire la cartografia delle aree umide censite sul territorio piemontese.

Al Cap. 9 del documento sono riportate le valutazioni degli altri impatti connessi con l'aumento del carico antropico su tutto il territorio della ZSC/ZPS:

- Rifiuti urbani
- Reflui fognari
- Traffico veicolare – inquinamento atmosferico
- Traffico veicolare – impatto sulla fauna
- Inquinamento luminoso

L'incidenza in alcuni casi è irrilevante, in altri casi, nonostante le mitigazioni adottate, permane un'incidenza residua negativa, ritenuta non significativa per la conservazione di habitat e specie della ZSC/ZPS.

Pertanto, visto anche il contributo tecnico di Arpa Piemonte prot. 55295 del n. 13/6/2019, si segnala infine la necessità di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni alle **Norme di Attuazione del Piano (NTA)**:

- Tutti gli aspetti ambientali normati specificatamente dalle Misure di Conservazione Generali e da quelle Sito specifiche, comprese le Attività da promuovere e le Buone Pratiche dovrebbero essere ricondotte a Direttive (D) oppure a Prescrizioni (P) ed avere quindi natura vincolante ed obbligatoria;
- Art. 3 comma 5 – I successivi piani attuativi dovranno essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza;
- Art. 5 comma 1 – Aggiungere *“ed in contrasto con i divieti previsti ai sensi del comma 3 art. 8 della l.r. 19/2009, nonché dei divieti ed obblighi previsti dalle Misure di Conservazione Generali e da quelle Sito specifiche”*;
- Art. 5, 10, 11 - Viste anche le Osservazioni pervenute da parte di alcuni portatori di interesse si propone di armonizzare, i contenuti relativi alla possibilità di recinzione dei fondi indicati partendo dai contenuti delle Misure di Conservazione sito-specifiche all'art. 3, comma 1 lettera gg):
 - Art. 5, commi 3 *“Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume”*;
 - Art. 5 al comma 6 *“Le opere di recinzione con siepe a verde ~~devono avvenire mediante piantumazioni~~ debbono avvenire esclusivamente mediante semina o impianto di specie autoctone”*;
 - Art. 10 comma 18 *“Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare”*;
 - Art. 11 comma 25 *“Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare”*;
- Art. 6 – comma 1 in relazione alla ZSC e ZPS Valle del Ticino (IT 1150001) riprende e ribadisce la coerenza delle Misure di Conservazione generali di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e delle Misure di Conservazione Sito-specifiche, approvate con D.G.R. n. 53□4420 del 19/12/2016, oltre ad adottare ulteriori azioni di carattere più generale in relazione alla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari, all'inquinamento luminoso e ai derivati da nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi; dal momento però che nel documento di incidenza non sono state in alcun modo messe in relazione sia l'articolazione del territorio in tipologie sia le varie attività previste dal piano con le Misure di Conservazione (MdC) sopracitate, sarebbe opportuno, per maggiore chiarezza e per una più semplice interpretazione normativa, che vengano riprese ed evidenziate le tipologie ambientali delle MdC sito-specifiche, articolate secondo gli azzonamenti che sono stati definiti specificamente dal Piano d'Area, verificando che la normativa di Piano sia coerente con le su citate MdC sito-specifiche. Contestualmente sarebbe utile che venga effettuata un'analisi territoriale di approfondimento ed una sovrapposizione cartografica quantomeno tra gli azzonamenti individuati e il livello delle tipologie ambientali definite nelle MdC (ambienti forestali, ambienti aperti, ambienti delle acque ferme e paludi, ambienti delle acque correnti, ambienti agricoli), in modo da avere un quadro conoscitivo

maggiormente consono e coerente del contesto esistente e poter quindi calare sul territorio, almeno in parte, l'apparato normativo dei divieti e degli obblighi delle Norme Tecniche di Attuazione.

Sebbene l'obbligo all'uso esclusivo di specie autoctone si ritrovi in più articoli delle NTA, tuttavia essendo la zona fortemente antropizzata e quindi molto soggetta a fenomeni di arrivo e dispersione di specie esotiche invasive, al fine di una maggiore tutela del ZSC/ZPS dal succitato fenomeno si propone, a partire dall'Allegato 1B delle Misure di Conservazione Sito specifiche, di aggiungere uno o più commi nei quali per i nuovi interventi (residenziali e non), ristrutturazioni private o di aziende, interventi di mitigazione o compensazione a vario livello, prescriva il divieto di utilizzo di specie alloctone/esotiche sull'intero territorio dell'area parco.

In tutta l'area protetta ed in particolare, vista la presenza dell'area agricola speciale nella zona di Cameri del Pelobate, si ritiene che sebbene siano sempre vigenti le Misure di conservazione generali e sito-specifiche del sito, sia necessario introdurre un comma in cui vengono ricapitolati i divieti e le buone pratiche da mettere in atto al fine di tutelare dall'inquinamento da fitofarmaci l'habitat e la specie ivi presenti anche in ragione dell'eventuale gestione necessaria delle specie esotiche invasive.

All'indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/utilizzo_prodotti_chimici_contenimento_esotiche.pdf è presente un approfondimento contenente le indicazioni di impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambito agricolo, extra agricolo e in ambito naturale e seminaturale, ai sensi del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

L'articolo 6, comma 2, al fine di mitigare l'impatto derivante dal traffico veicolare, esplicita l'adozione di una serie di azioni; per quanto riguarda l'impatto delle infrastrutture lineari sulla fauna selvatica si ribadisce quanto specificato al paragrafo 4.2.2 della presente relazione.

Gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni sopra descritti sono da ritenersi in ogni caso di carattere non sostanziale e non rilevano in modo significativo sulla valutazione favorevole complessiva dello strumento di pianificazione, espressa sulla base della sua coerenza con le disposizioni della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"; si ritiene pertanto che essi potranno essere recepiti in fase di elaborazione definitiva del Piano d'Area, nel rispetto di quanto disposto all'art. 26 della stessa legge regionale.

Preso atto delle previsioni della Revisione Generale del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino, tenuto conto delle risultanze dello Studio d'Incidenza e delle misure di mitigazione adottate, si ritiene che lo strumento di pianificazione possa ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del Sito Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009.

Eventuali interferenze residue potranno essere esaminate in fase di Valutazione d'Incidenza degli strumenti urbanistici esecutivi o di Valutazione d'Incidenza dei progetti, qualora soggetti a tale procedura.

4.4 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In coerenza alle disposizioni normative vigenti in materia di sostenibilità ambientale e green economy, in particolare:

- legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art.70 fornisce indicazioni per la fissazione carbonio foreste, la regimazione delle acque, la pulizia e manutenzione alvei di fiumi e torrenti;
- d.lgs 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" che : - all'art. 2 promuove le attività finalizzate a incrementare il sequestro del carbonio e l'erogazione dei servizi ecosistemici, - all'art. 7, c.8, stabilisce che le "regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia Forestale dell'Unione europea COM (2013)n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ..." secondo i criteri generali indicati al c.9;

- d.g.r. 6 febbraio 2017, n. 24-4638 che da attuazione a quanto previsto dal Piano Forestale in materia di Mercato Volontario del Carbonio;
- d.g.r. 3 luglio 2017, n. 24-5295 ribadisce che “l’amministrazione regionale ha già assunto impegni per mitigare il cambiamento climatico sottoscrivendo nel novembre 2015, a seguito dalla d.g.r. 59-2493 del 23 novembre 2015, il protocollo d’intesa “UNDER 2 MOU” finalizzato a impegnare i governi... ad attuare azioni strategiche per la mitigazione del cambiamento climatico” , di tutela dei boschi e delle foreste, a favore del riciclo e dell’economia circolare;
- d.g.r. 7 dicembre 2018, n. 34-8019 che approva i manuali tecnici per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone vegetate riparie;

si suggerisce di inserire le seguenti specificazioni nelle NTA:

- art. 15, comma 5 punto c, inserire la seguente frase: promuovere attività finalizzate a incrementare il sequestro del carbonio e l’erogazione dei servizi ecosistemici (art. 2 e art.7 del d.lgs 3 aprile 2018, n. 34), coerentemente con quanto previsto dalla d.g.r. 6 febbraio 2017, n. 24-4638;
- art. 16, comma 7, inserire un’ulteriore lettera h) che preveda per gli interventi di ripristino sulle fasce tampone vegetate riparie l’utilizzo delle linee tecniche operative approvate con la d.g.r. 7 dicembre 2018, n. 34-8019”.

4.5 ASPETTI PAESAGGISTICI

Per quanto attiene alle tematiche paesaggistiche e in particolare al Piano paesaggistico regionale (Ppr) occorre premettere, come del resto già ricordato nella documentazione del Piano d’area, che ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) “le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

Secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 46 delle NdA del Ppr “Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall’approvazione del Ppr, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice”.

Il Piano di area del Parco Naturale della Valle del Ticino in esame che, ai sensi dell’art. 26 della l.r. 19/2009, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, secondo i disposti di cui all’art.145 del d.lgs. 42/2004, deve risultare conforme e coerente con il Ppr.

Ciò premesso, al fine della verifica della conformità e della coerenza del Piano d’area con il Piano paesaggistico regionale, approvato in data 02/10/2017 con DCR n. 233 – 35836, come stabilito nello stesso art. 46 delle NdA del Ppr sopra riportato, la documentazione del Piano d’area, così come adottato dal Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in data 06/02/2019, ricomprende anche il documento di Verifica di coerenza con il Ppr, unitamente alla tavola 14 “Verifica di coerenza e rispetto del Piano d’area con il Piano paesaggistico regionale”.

In merito alla suddetta tavola 14 si prende atto dell’elaborato proposto, che affianca alla zonizzazione individuata nel Piano d’area per il territorio del Parco, gli elementi di conoscenza e di analisi contenuti nel Ppr in riferimento alle Tavole P2 “Beni paesaggistici”, P4 “Componenti paesaggistiche” e P5 “ Reti di connessione paesaggistica” del Ppr stesso. Si evidenzia, tuttavia, per completezza dei dati relativi alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr e riportate nella cartografia del Piano d’area, che non risulta inserito nella tavola di recepimento della tavola P4 del Ppr, il dato dei ranghi storici per i comuni di Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Galliate, Oleggio e Varallo Pombia individuati dal Ppr come centri di III rango.

Riguardo alla tavola di recepimento della tavola P5 si rileva che sarebbe stato opportuno inserire nella cartografia proposta, proprio per le peculiarità del Piano in esame, i dati completi della tavola P5 "Rete di connessione paesaggistica" del Ppr, costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva, non limitandosi a riportare solamente le aree SIC e ZPS. A tal riguardo si evidenzia che, relativamente al tema storico-culturale lo stesso Piano d'area individua tra le proprie strategie la salvaguardia delle "risorse storico-culturali e paesaggistiche e delle emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica"; analogamente gli aspetti di fruizione, ricompresi tra gli obiettivi fondamentali del Piano d'Area, connotano la zonizzazione del territorio del Piano attraverso la specifica individuazione di zone di fruizione articolata e puntuale. Entrambi gli elementi citati e ricompresi nella TAV. P5 risultano pertanto presenti all'interno del Piano d'Area.

Con riferimento alla verifica del rispetto del Ppr si evidenzia quanto segue.

In merito al recepimento delle strategie e degli obiettivi del Ppr, come indicato nella relazione proposta di Verifica del rispetto del Ppr da parte del Piano d'area, con riferimento alla strategia n. 1 "Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio", strategia comune al Piano territoriale regionale e al Piano paesaggistico regionale, il Piano d'area "garantisce la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, attraverso: la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse; la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate; il recupero e la riqualificazione di aree degradate poste in territori rurali; il contenimento del consumo di suolo; il contenimento dell'edificazione frammentata e dispersa, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio e la modifica, in modo diffuso, dei suoi connotati tradizionali.

Ai fini di fornire risposta alle strategie della pianificazione sovraordinata in tema di tutela e valorizzazione attiva del paesaggio e del territorio, il Piano individua strategie e obiettivi fondamentali, nonché azioni corrispondenti come brevemente riportati sia nella Relazione di coerenza con il Ppr sia nel RA; in particolare si prende atto di quanto precisato nel RA con l'individuazione, a partire dagli obiettivi di sostenibilità ambientale comuni a Ppr e Ptr, degli obiettivi pertinenti al Piano d'area del Parco Naturale del Ticino, tenuti in considerazione durante l'elaborazione del Piano stesso e sotto riportati:

- Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici;
- Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione sostenibile;
- Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali e paesaggistici;
- Favorire politiche territoriali per il contenimento della frammentazione delle aree naturali e relativi impatti sulla biodiversità;
- Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato".

In relazione ai beni paesaggistici presenti nel territorio del Parco si evidenzia che parte del Parco ricade anche nella delimitazione del territorio sottoposto a tutela con il D.M. 1° agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Pombia e Varallo Pombia", di cui alla Scheda B059 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Ppr, che nel riconoscimento del valore paesaggistico "tutela l'area in quanto "(...) oltre ad ampliare il Parco Naturale del Ticino è costituita da ambienti di notevole interesse sia sotto l'aspetto panoramico (le splendide visuali sul fiume) che per la compresenza in essi di centri storici di grande interesse, la cui connotazione è in diretta dipendenza dell'assetto morfologico". Il perimetro del bene paesaggistico è riportato nella tavola 14, nella rappresentazione cartografica corrispondente alla tavola P2 del Ppr, analogamente alle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi" del d.lgs. 42/2004 e alle "zone gravate da usi civici" di cui all'art. 142 comma 1 lett. h), ricadenti all'interno del Parco, specificatamente dettagliate nella Relazione di Piano (pag.65-66).

In merito alla Relazione di coerenza con il Ppr si evidenzia, in primo luogo, che non è stato effettuato il raffronto tra le prescrizioni specifiche di cui alla Scheda B059 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Ppr relative al bene paesaggistico individuato con D.M. 1° agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Pombia e

Varallo Pombia” e le previsioni normative del Piano d’area per le zone del parco ricadenti in tale ambito di tutela. Si richiede di integrare la Relazione ai fini della piena conformità del Piano d’area al Ppr.

Riguardo al raffronto tra le NdA del Ppr e le norme del Piano d’area si evidenzia quanto segue.

In primo luogo si prende atto che il Piano d’Area, in riferimento all’art. 8 della l.r. 56/1977 e in piena coerenza con le norme di attuazione del Ppr e del Ptr, “detta disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione e al perseguimento degli obiettivi assunti, stabilendo indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P)”. Come riportato nella Relazione di coerenza con il Ppr “gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alla pianificazioni territoriali, urbanistiche e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell’attenersi. Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l’adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente. Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza e attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano di Area, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti vigenti”.

In riferimento agli articoli delle NdA del Ppr si prende atto di quanto evidenziato a riscontro dell’art. 14 “Sistema idrografico” in particolare in merito alle tutele previste dall’Ente Parco all’art. 16 comma 4 delle NTA del Piano d’Area. A tal riguardo si evidenzia tuttavia che la norma proposta, a carattere di direttiva, non pare pienamente rispondente ai contenuti della norma stessa che recita: “E’ previsto un parere obbligatorio dell’Ente Parco circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell’ittiofauna presente nelle stesse”.

Sempre in riferimento all’art.14 del Ppr si richiedono precisazioni riguardo a quanto riportato a pag. 8 della Relazione di coerenza e al comma 21 dell’art. 16 delle NTA del Piano d’area “Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica ed irrigua si prevede una fascia di rispetto su entrambi i corsi d’acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive) del canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo strade esistenti”. In questo caso, configurandosi la norma come prescrizione, pare necessaria una maggiore definizione della stessa, con indicazione della profondità della fascia stessa ovvero se si intenda ricondurre tale fascia a quanto stabilito dall’art. 29 della l.r. n.56/1977

Si prende atto, inoltre, di quanto proposto in merito alle modalità di realizzazione dei percorsi ciclabili con riferimento ai contenuti dell’art. 21 delle NTA del Piano d’area a riscontro degli indirizzi di cui all’art. 14 comma 7, lett. d. delle NdA del Ppr.

Riguardo all’art. 16 “Territori coperti da foreste e da boschi” delle NdA del Ppr si prende atto di quanto previsto, in termini di prescrizioni, negli art. 8 e 10 delle NTA del Piano d’area, nonché ai fini della tutela delle aree boscate del Piano di gestione forestale vigente.

In merito all’art. 17 “Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico” delle NdA del Ppr, la Relazione di coerenza evidenzia, in riferimento al comma 8 “Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4”, dello stesso art. 17 sopra citato, le tutele che il Piano d’area inserisce per le aree umide nell’art. 9 “Zona agricola speciale” delle NTA, quale integrazione puntuale all’analisi delle componenti paesaggistiche condotta dal Ppr, con specifica attenzione alla tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE.

Rispetto all’art. 20 “Aree di elevato interesse agronomico” delle NdA del Ppr, si prende atto di quanto indicato nella Relazione in merito alla coerenza tra le NTA del Piano d’area e i disposti normativi

del Ppr con esplicito riferimento all'art. 11 delle stesse NTA. Si evidenzia tuttavia che, ai fini di una maggiore efficacia delle norme, parrebbe opportuna una verifica dell'art.11, così come proposto, in particolare del comma 7 "Prescrizioni" e del comma 8 "Direttive". Si segnala, altresì, la necessità di verifica dei commi 16 e 17 per i rimandi contenuti riferiti ai commi precedenti. Sempre in riferimento all'art. 11 si prende atto della prescrizione di cui al comma 20, relativa al contenimento del consumo di suolo e diretta a permettere "nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti e/o immobili dismessi e/o aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo", che concorre al conseguimento della conformità del Piano d'area anche rispetto alle finalità proprie del Ppr in tema di consumo di suolo. Si evidenzia, tuttavia, in riferimento ai commi 14, 16 e 18 dell'art. 11 e alle Prescrizioni in essi contenute, l'opportunità di integrazioni normative a carattere cautelativo finalizzate a garantire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi, in particolare delle nuove strutture a servizio delle attività agricole (comma 18) e a garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario storicamente consolidato, delle sue componenti naturali e degli edifici esistenti costituenti elementi del patrimonio storico-culturale e documentario.

Si prende atto, altresì, delle disposizioni normative contenute nell'art. 18 "Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio" relative, complessivamente, alle tutele "delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono"; come evidenziato nella Relazione di coerenza, l'art. 18 delle NTA del Piano d'area costituisce riferimento ai fini della verifica del rispetto degli artt. 24 "Centri e nuclei storici" e 25 "Patrimonio rurale storico" delle NdA del Ppr in quanto fornisce indicazioni in merito alle modalità di intervento consentite per i beni, per le nuove edificazioni o per recupero/ampliamento dell'esistente; come già sopra sottolineato in riferimento ad altri articoli delle NTA, ai fini di una maggiore efficacia delle norme, parrebbe opportuna una verifica dei disposti contenuti nelle Prescrizioni" e nelle "Direttive", nonché l'inserimento di norme a carattere cautelativo volte alla salvaguardia degli elementi naturalistici e paesaggistici connotanti il territorio del Parco nel suo complesso.

In merito alle Zone di fruizione il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP, con indicazione dei caratteri degli interventi ammessi per ogni singola area. A riguardo, considerati i contenuti di cui al comma 10 dell'art.12 riguardanti le attrezzature e le attività esistenti legate alla fruizione e le nuove attività consentite per ognuna delle zone di fruizione, si evidenzia, tuttavia, che permangono forti perplessità in merito alla realizzazione di parcheggi all'interno del Parco e si ritiene necessario, qualora si confermino le nuove aree di parcheggio previste nelle zone di fruizione (c.10. P. Elenco attività e destinazioni d'uso unicamente consentite per singole zone di fruizione), che il Piano d'area definisca, mediante integrazioni normative o schede esemplificative d'intervento, le modalità realizzative per le superfici destinate a parcheggio e per il loro corretto inserimento nel contesto naturalistico e paesaggistico in oggetto, con indicazioni puntuali circa i materiali consentiti e le mitigazioni visive da porre in essere, a carattere arboreo e arbustivo.

Anche in relazione alle nuove attrezzature previste, in particolare "aree attrezzate e aree ristoro", si suggerisce di integrare le NTA con schede esemplificative finalizzate a definire e uniformare le modalità di realizzazione degli interventi.

Si evidenziano, inoltre, perplessità riguardo al comma 8 D relativo alla possibilità di poter realizzare all'interno del Parco, tramite la definizione da parte dei comuni di uno strumento esecutivo, "nuove costruzioni, aumenti di volumetria e mutamenti di destinazione d'uso dei manufatti esistenti".

In merito agli aspetti percettivo-identitari di cui all'art. 30 "Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico" delle NdA del Ppr, come indicato nella Relazione di coerenza, il Piano d'area "persegue obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica". A tal riguardo si prende atto dei contenuti del comma 11. "Direttive" dell'art. 18 delle NTA

del Piano che, per i punti di “visuale profonda, ovvero per gli ambiti di visuali panoramiche” - individuati nel Piano d’area ai sensi dell’art. 30 del Ppr come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spaziali - vietano “qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall’Ente Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge”. In merito, oltre a evidenziare la necessità di verificare la tipologia di previsione inserita in norma, si ricorda che i punti di visuali panoramiche, individuati ai sensi dell’art. 30 del Ppr, non si configurano come beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 a meno che non espressamente riconosciuti con specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 157 del d.lgs. 42/2004 stesso. Constatato, tuttavia, che il Parco del Ticino ricade in ambiti sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 142 del medesimo d.lgs. 42/2004, si richiede di subordinare ogni intervento trasformativo ricadente in tali visuali alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico che deve prendere in considerazione l’insieme delle ricadute che possono derivare dalle trasformazioni proposte a carattere antropico, paesaggistico o naturale; tali analisi, stante gli ambiti di intervento complessivamente tutelati ai sensi della Parte terza del Codice, devono essere ricomprese all’interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

In merito alla coerenza del Piano d’area rispetto all’art. 39 “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali” delle NdA del Ppr, si prende atto dei contenuti dell’art. 13 “Zone di riqualificazione ambientale” e dell’art. 14 “Zone con attività produttive” delle NTA del Piano; si prende atto, altresì, che la realizzazione degli interventi nelle aree riconosciute ai sensi dell’art. 39 sopra citato, come indicato nella Relazione di coerenza, avviene attraverso un Piano attuativo da realizzare di concerto con l’Ente Parco “che ha lo scopo di riqualificare l’area e di renderla compatibile con le caratteristiche della zona di vincolo a cui deve essere riportata dopo la trasformazione” e che, per tali aree, la riqualificazione ambientale e paesaggistica avviene attraverso progetti di mitigazione ambientale e/o di una ridefinizione delle destinazioni d’uso.

Si evidenzia inoltre che la Relazione di coerenza costituisce integrazione della Relazione di Piano e non doveva necessariamente essere inserita anche nel RA, in quanto in quest’ultimo, in coerenza con i disposti normativi di Ptr e Ppr, la sostenibilità del Piano deve essere valutata in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Ptr e del Ppr stessi, così come espressi nelle rispettive VAS.

In ultimo si prende atto che l’analisi proposta per la componente paesaggio nel RA e nella relazione di Piano è stata effettuata con riferimento alla “Carta dei paesaggi agrari e forestali” (IPLA) – che considera gli aspetti del paesaggio come risultante delle interrelazioni tra informazioni geologiche, litologiche, geomorfologiche, climatiche, pedologiche, vegetazionali e d’uso del suolo - in coerenza con le analisi conoscitive effettuate per la redazione del Ppr.

Infine, visti la Relazione di coerenza e gli approfondimenti effettuati nell’elaborazione del Piano d’area, in considerazione dei rilievi e delle valutazioni sopra riportati, si ritiene che il Piano d’area, effettuate le integrazioni e modifiche richieste, possa risultare conforme al Piano paesaggistico regionale.

4.6 ASPETTI IDROGEOLOGICI

Il fiume Ticino è interessato dalla delimitazione delle fasce fluviali individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 24/05/2001.

In attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, il Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, partendo dalle fasce fluviali del PAI, ha successivamente definito le aree potenzialmente interessate da alluvioni per tre differenti scenari di piena, H - alluvioni frequenti (TR20-50 anni), M - alluvioni poco frequenti (TR100-200 anni) e L - alluvioni rare (TR maggiore di 500 anni).

In particolare, per il Ticino, la delimitazione per lo scenario di piena poco frequente (M) è stata effettuata utilizzando le mappe di soggiacenza realizzate con il profilo del PAI (TR200 anni), la delimitazione delle aree allagate nel corso dell’evento di piena del 2000, nonché le risultanze di alcuni approfondimenti locali condotti nell’ambito della progettazione di interventi strutturali.

Per lo scenario di piena rara (L) è stata aggiornata localmente e con criteri speditivi la fascia C del PAI.

Per mancanza di informazioni, nel tratto compreso tra Castelletto sopra Ticino e Cerano (parco piemontese), relativamente al reticolo principale, non sono state delimitate le aree allagabili dello scenario frequente (H).

Le aree H sono invece state definite relativamente alla pericolosità di allagamento dal lago Maggiore nel tratto a monte del ponte della SS33, in comune di Castelletto sopra Ticino.

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza del Piano d'Area con la pianificazione di bacino, dall'esame della documentazione, emerge che le valutazioni condotte devono essere perfezionate rispetto al nuovo quadro conoscitivo definito nel PGRA.

La compatibilità del Piano con il PGRA è stata verificata solo parzialmente. La tavola di zonizzazione 13a riporta infatti solo lo scenario H a monte del ponte della SS33 in Comune di Castelletto sopra Ticino cartografando, a valle del ponte sopra citato solo le fasce fluviali e non gli scenari del PGRA.

Si ritiene pertanto necessario che vengano integrate le tavole di analisi territoriale – idrografia e di zonizzazione con gli scenari del PGRA che, come detto, non afferiscono al solo tratto di corso d'acqua non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, ma riguardano tutto il fiume Ticino. Dovranno essere conseguentemente aggiornate le norme di attuazione del Piano d'Area che dovranno recepire la normativa e i limiti all'utilizzo del territorio definiti dal PAI e dal PGRA. Tale recepimento dovrà avvenire mediante "prescrizioni" e non "direttive" come da stesura attuale del piano.

Per evitare confusioni applicative si ritiene inoltre opportuno evitare la riscrittura completa dei vari disposti normativi del PAI (cfr. art.16) ma citare soltanto gli articoli di riferimento.

Posto che la variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V, approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 e contenente norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA, dispone all'art. 58 che relativamente al reticolo principale, nelle aree H (P3), M (P2) e L (P1) vigono limitazioni e prescrizioni coerenti rispettivamente a quelle previste per le fasce A, B e C del PAI, si precisa che gli interventi previsti nelle varie zone di fruizione individuate dal Piano, dovranno essere coerenti con i disposti di cui agli artt. 29, 30, 31, 36, 38 e 39 delle NdA del PAI qualora ricadenti rispettivamente nelle fasce A, B e C del PAI e/o negli scenari M e L del PGRA, mentre dovranno essere coerenti con le disposizioni relative alle aree costiere lacuali dell'Allegato 1 della d.g.r. 17-7911 del 23/11/2018 (cfr. par. 2.4), qualora ricompresi nello scenario H.

Particolare attenzione dovrà essere posta agli ambiti territoriali in cui lo scenario M è più ampio della fascia B per i quali il Titolo V prescrive che si applichino norme coerenti con quelle della fascia B. Si segnala che gli scostamenti più significativi in tal senso sono localizzati nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Bellinzago Novarese e Cerano. A titolo esemplificativo, si evidenzia l'opportunità di verificare la coerenza delle seguenti aree di fruizione: cod.9, località La Caserma nel comune di Marano Ticino, cod.18, località Mulino Vecchio nel comune di Bellinzago Novarese, cod.33, località Ristorante Venezia nel comune di Cerano, cod.34, località La Badiola nel comune di Cerano.

In un'ottica di semplificazione della normazione dei territori, nonché di coordinamento e sinergia tra le diverse scale della pianificazione, si segnala l'opportunità di dare corso al processo previsto nella d.g.r. 17-7911 del 23/11/2018 relativamente all'omogeneizzazione tra le aree interessate dalle fasce fluviali e quelle corrispondenti interessate dalla pericolosità.

Si ritiene infatti che, in analogia a quanto disposto dalla delibera regionale relativamente alle modalità per la risoluzione delle incongruenze nell'ambito di specifiche varianti al PAI o varianti al PGRA, il Piano d'Area possa essere lo strumento territoriale nel quale tendere a far coincidere la nuova fascia fluviale B con le aree M (P2) e la nuova fascia C con le aree L (P1), nei casi in cui si sia accertato che le aree di pericolosità siano effettivamente quelle riportate nelle mappe del PGRA e che tali aree di inondazione siano maggiori delle fasce fluviali. Tali adattamenti, attuabili mediante l'applicazione dell'art. 27 delle NdA del PAI, ossia ritenendo l'elemento fisico rilevabile alla scala di maggior dettaglio" assimilabile al limite dell'area di pericolosità, attuati in un piano territoriale quale è quello del Parco del

Ticino, consentiranno di garantire l'omogeneità delle perimetrazioni lungo i confini comunali, agevolando così l'adeguamento dei vari strumenti urbanistici al PAI e al PGRA.

Per quanto attiene agli aspetti geologici/geomorfologici, si formulano le seguenti osservazioni e proposte di modifica del testo delle "Norme Tecniche di Attuazione", in merito alla coerenza di tali norme con la vigente normativa di settore (C.P.G.R. 7/LAP/1996, d.g.r. 64-7417/2014 e successive modifiche):

Art. 1 c. 3: si ritiene in linea di principio che per gli aspetti geologici debbano essere considerate le norme collegate alle classi di pericolosità di cui alla C.P.G.R. 7/LAP/1996, in quanto fondate su analisi di dettaglio dei singoli territori comunali. Per questi aspetti, il Piano d'Area non può ritenersi sostitutivo e la classificazione di pericolosità geologica dei singoli PRG comunali deve sempre e comunque essere estesa anche all'interno del territorio del Parco.

Art. 7 c. 2: la verifica di compatibilità delle previsioni del Piano d'area si ritiene debba essere comunque effettuata rispetto alle norme geologiche di PRG, sia esso adeguato o meno al PAI, e considerando le norme più cautelative. In ogni caso, tale verifica in fase progettuale e autorizzativa riguarda le condizioni, le indagini e le modalità realizzative dell'intervento, e non la sua ammissibilità rispetto alle norme geologiche, che va valutata a monte, stralciando gli interventi non compatibili.

Art. 16:

c. 8: si ritiene che risultino vigenti anche le norme geologiche dei PRG comunali non adeguati al PAI, qualora dettino norme geologiche più restrittive rispetto agli artt. 29, 30, 38, 39 delle Norme PAI;

c. 9: l'utilizzo del termine "carico insediativo" può ingenerare confusione, in quanto anche ai sensi del Piano d'Area (come si legge nel testo del comma) è collegato alle condizioni di pericolosità idraulica e geomorfologica.

c. 11: devono essere comunque fatte salve le norme più restrittive dei PRG comunali, e le condizioni di inedificabilità stabilite dal Piano d'Area nel territorio del Parco.

c. 12: le fasce di rispetto sono definite con criteri simili a quelle dell'art. 29 della L.R. 56/1977, senza possibilità di derogare alle relative delimitazioni (ammessa invece dall'art. 29). Sarebbe opportuno individuare con maggior dettaglio l'ambito di applicazione di tali fasce in riferimento alle diverse tipologie del reticolo idrografico naturale e artificiale; se possibile, individuare normativamente o cartograficamente.

c. 16: la C.P.G.R. 7/LAP/1996 vieta in ogni caso la copertura dei corsi d'acqua. Se la deroga a tale divieto è relativa a fattispecie particolari di opere (ad es. attraversamenti) o di linee di drenaggio (ad es. colatori artificiali minori) è necessario esplicitarlo, per le opportune valutazioni. L'osservazione si applica anche al successivo art. 18 c. 7

Art. 18 c. 3: per evitare ambiguità nell'applicazione della norma, è opportuno individuare meglio gli orli e le scarpate a cui si applica il vincolo, se possibile anche con individuazione cartografica e facendo salve in ogni caso delimitazioni più restrittive derivanti dai PRG comunali.

Per quanto riguarda invece l'elaborato "Verifica di coerenza con il PPR", si segnala che a pag. 18 si afferma che non ci sono elementi di interesse geomorfologico all'interno del Parco, ma gli artt. 16 e 18 delle Norme Tecniche di Attuazione fanno riferimento ad esempio a: orli di terrazzi e scarpate, anche, alvei abbandonati e paleoalvei, risorgive o fontanili, quali oggetto di tutela e valorizzazione. Si consiglia di modificare il testo integrando la verifica con tali aspetti.

Si segnala infine la necessità di rivedere la definizione dell'incremento di carico antropico, non coerente con le indicazioni contenute nella d.g.r. 64-7417 del 07/04/2014. Nel Piano d'Area l'incremento di carico antropico è legato all'aumento di superficie lorda mentre nella delibera regionale è legato alla presenza di vita umana. Quest'ultima evidenza infatti che inducono incremento di carico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza di vita umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi.

4.7 RISORSE IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, si evidenzia che l'art. 6 *TUTELA DELLE ZCS – ZPS, comma 3*, fornisce indicazioni per la mitigazione degli impatti derivanti “dalla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari”; tuttavia, ai successivi punti a+e si leggono indicazioni generalmente applicabili ai reflui civili o alle acque meteoriche. Sarebbe opportuno escludere il termine rifiuti poiché per rifiuto si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi” (art. 183, c.1, punto a del d.lgs. 152/2006). Anche i rifiuti liquidi devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo la normativa vigente e in particolare secondo la parte quarta, Titolo I del d.lgs. 152/2006.

In relazione alla possibilità di ricorrere allo smaltimento delle acque meteoriche nei primi strati del sottosuolo è utile ricordare che lo scarico diretto nelle acque sotterranee è vietato dall'art. 104, comma 1, del d.lgs. 152/2006. Qualora fosse necessario procedere allo smaltimento delle acque meteoriche non contaminate nel sottosuolo, in applicazione del principio di precauzione sarà opportuno fare riferimento alle Norme tecniche generali riportate nell'Allegato 5 della Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.

La Regione Piemonte con il proprio Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA - approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007; allo stato attuale è stata presentata con d.g.r. 64-8118 del 14.12.2018 la Revisione del PTA al Consiglio Regionale per la successiva approvazione definitiva) ha fatto proprio l'obiettivo relativo all'abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di almeno il 75% di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione del territorio regionale, così come previsto dall'art. 5, comma 4 della Direttiva 91/271/CEE.

Il raggiungimento di tale obiettivo, in tempi compatibili con le disposizioni comunitarie, ha necessariamente comportato l'accelerazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito vigenti per il segmento fognario-depurativo e con la d.g.r. 7-10588 del 19 gennaio 2009 (Piano regionale di Tutela delle Acque - Misure di Area) sono stati specificamente individuati gli impianti di depurazione sui quali intervenire prioritariamente per il loro adeguamento/potenziamento funzionale. Per ciascuno di tali impianti sono stati fissati specifici termini temporali per il rispetto dei valori limite di concentrazione previsti, per i parametri Fosforo totale ed Azoto totale, dalla Tab. 2 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 (limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili). Con la suddetta d.g.r. sono stati inoltre individuati valori percentuali di riduzione a cui ogni impianto deve tendere al fine del raggiungimento, a scala regionale, dell'obiettivo relativo all'abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione.

Nell'area del parco sono ubicati due impianti di rilevanza comunitaria, l'impianto di Bellinzago Novarese e l'impianto Ovest Ticino Cerano, che risultano tra quelli individuati con la d.g.r. 7-10588/2009 ed in particolare con la scheda “A132 - TICINO” ha definito per l'impianto di Bellinzago il 31/10/2009 e per l'impianto di Cerano 31/12/2010 il termine entro il quale i suddetti impianti dovevano conformarsi ai valori limite di concentrazione previsti dalla Tab. 2 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006. Pertanto ad oggi i suddetti impianti devono rispettare i seguenti valori limite di concentrazione (intesi quali valori medi annui).

<i>Impianto</i>	<i>Classe Agglomerato</i>	<i>P_{tot} - (mg/l)</i>	<i>N_{tot} - (mg/l)</i>
<i>Bellinzago Novarese</i>	$10.000 \leq a.e \leq 100.000$	≤ 2	≤ 15
<i>Ovest Ticino - Cerano</i>	$\geq 100.000 a.e.$	≤ 1	≤ 10

Il rispetto di tali valori limite di concentrazione è funzionale al raggiungimento dei valori obiettivo di riduzione percentuale del carico in ingresso che per quanto riguarda l'impianto di “Bellinzago Novarese”

sono stati fissati, per i parametri Fosforo totale $\geq 70\%$, per l'Azoto totale $\geq 75\%$, mentre per l'impianto di "Cerano" i parametri da rispettare sono per il Fosforo totale $\geq 80\%$ e per l'Azoto totale $\geq 75\%$.

Si precisa infine che i suddetti valori obiettivo devono essere il contributo con cui gli impianti sopra citati concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo relativo all'abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione del territorio regionale.

I riferimenti legislativi e gli obblighi Comunitari sopra esposti risultano completamente assenti sia come analisi nel RA che come rimando nelle Norme Tecniche di attuazione.

Si segnala, inoltre, che l'Articolo 16 *TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE*, comma 13, fa riferimento al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 abrogato dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 152. Oggi occorre riferirsi alla Parte terza del citato d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*".

Si evidenzia infine che, rispetto a quanto riportato a pag. 30 della Relazione di Piano, tra gli enti competenti in materia di acque, è opportuno inserire:

- Regione Piemonte/Regione Lombardia, per la gestione interregionale dei procedimenti di VIA e dei procedimenti istruttori per i rinnovi e/o varianti alle concessioni assentite nel tratto interregionale, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali" sottoscritto il 28 luglio 2004 ed approvato con d.g.r. n. 22-12675 del 7 giugno 2004;
- Provincia di Novara per la gestione delle istruttorie delle nuove concessioni/rinnovi/varianti lato Piemonte.

4.8 ASPETTI ENERGETICI

Per quanto riguarda gli aspetti energetici, l'art.15 *SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE*, comma 6, delle NTA sottolinea che "*L'Ente Parco promuove il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse*". Nelle specifiche di cui ai successivi punti a) e b) si forniscono poi indicazioni per le centraline idroelettriche.

Oltre alla necessità di una più chiara definizione della norma, si vuole evidenziare che in generale si possono riscontrare gli impatti tipici delle fasi di cantiere (rumore, polveri, sversamenti accidentali, traffico indotto, etc.) ed eventualmente quelli legati ai campi elettromagnetici per i quali deve essere effettuata una valutazione rispetto a quanto previsto nelle norme di tutela della popolazione dall'esposizione ai CEM (L36/2001, DPCM 08.07.2003 e DM 28.05.2008).

Oltre a ciò si possono riscontrare effetti molteplici e differenti a seconda della tipologia e della dimensione degli impianti in esercizio.

Solo per citarne alcuni si ricordano possibili fenomeni di subsidenza nell'area di estrazione degli impianti geotermici, impatti sulla qualità delle acque, su flora e fauna dell'ecosistema fluviale nei tratti sottesi alle centraline idroelettriche, etc. Particolare attenzione occorre riservare agli impianti a biomassa che possono determinare criticità in relazione alla gestione dei percolati e delle acque meteoriche, alle emissioni in atmosfera, anche odorigene, al sollevamento di polveri e al traffico indotto. L'obiettivo volto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, senza alcuna distinzione fra le diverse tipologie e senza soglie dimensionali, potrebbe non essere sempre coerente con gli obiettivi di tutela e conservazione prefissati.

Inoltre, con riferimento alla tabella di pag. 125 del RA, riportante una sintesi in forma matriciale dei possibili effetti indotti dal Piano, si osserva che viene riconosciuto un effetto negativo sulla qualità dell'aria in relazione al recupero del patrimonio edilizio esistente. Per una efficace riduzione delle emissioni climalteranti il Piano potrebbe chiedere che le ristrutturazioni degli edifici prevedano il raggiungimento di elevate prestazioni energetiche, superiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento energetico.

4.9 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Nell'ambito del Parere Motivato di cui alla d.g.r. 76-6278 del 2 agosto 2013, era stata evidenziata la presenza dello stabilimento Balchem, ricadente nel comune di Marano Ticino e collocato all'interno dei confini del Parco, e del polo chimico di Trecate, ricadente nel suddetto comune, esterno ai confini del Parco ma con ampie zone ricomprese nell'area di pianificazione dell'emergenza esterna che in esso ricadono.

In particolare era stato richiesto un approfondimento su tale criticità ambientale considerandola significativa per l'analisi di contesto configurandosi come una specifica pressione ambientale. Tuttavia tale analisi non è stata effettuata nel Rapporto Ambientale relativo alla presente procedura.

Inoltre si chiedeva di introdurre specifiche norme che tenessero in dovuto conto la convivenza tra il Parco e tali attività produttive.

Lo stabilimento Balchem viene considerato alla stregua delle altre attività produttive (Art. 14), senza che siano evidenziate in particolare le peculiarità di tale attività con riferimento alle limitazioni di destinazioni d'uso che dalla sua presenza derivano. Del polo chimico di Trecate non vi è invece alcun cenno all'interno dell'assetto normativo.

Risulta pertanto necessario che nelle norme del Piano d'Area siano richiamate e risultino cogenti tutte le limitazioni di utilizzo del territorio (in termini di destinazioni d'uso o di indicazioni progettuali e costruttive che possano minimizzare il rischio) che derivano dai Piani regolatori dei comuni di Marano Ticino, Trecate e Cerano, nonché che vengano evidenziate le pertinenti prescrizioni normative derivanti dal Piano di Emergenza Esterna delle due attività di interesse.

4.10 ASPETTI TURISTICI

Si evidenzia che i documenti e gli elaborati presentati risultano completi e condivisibili, denotano un lavoro approfondito e ad una propensione ad un cambio metodologico ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici; le strategie di Piano sono improntate ai nuovi concetti di sostenibilità dello sviluppo, competitività e cooperazione anche a livello culturale, turistico e sportivo e risultano coerenti con le politiche di settore che competono alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

Il Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino, inquadrandosi come strumento territoriale aperto e flessibile, individua le politiche di tutela e le norme di settore per la valorizzazione delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del Parco, che ha di sua natura vocazione turistico-culturale e sportiva.

Inoltre, tra gli obiettivi generali, il Piano promuove il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali in diverse materie, tra cui nuove opportunità di promozione della fruizione turistica, sportiva, del tempo libero, della ricreazione, della cultura e del paesaggio in un approccio integrato sostenibile.

Si evidenzia la particolare attenzione posta al turismo sostenibile e al sistema di infrastrutture verdi per la "mobilità dolce"; a riguardo si esprime la necessità di tenere in considerazione le connessioni con il documento denominato "Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale," approvato con la recente d.g.r. 83-8992 del 16 maggio 2019, in cui sono state indicate le ciclovie di interesse europeo, nazionale e di interesse regionale (Eurovelo, Bicalia, Canale Cavour).

Si sottolinea, inoltre, che nella redazione del Piano d'Area sono state intercettate le tematiche definite nel "Documento di indirizzo per lo sviluppo turistico della destinazione Piemonte", fondato sugli esiti degli Stati Generali del Turismo, approvato con d.g.r. 40-7931 del 23 novembre 2018.

4.11 MOBILITA' E TRASPORTI

A partire dal Parere Motivato di cui alla d.g.r. 76-6278 del 2 agosto 2013 sulla precedente versione del Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino, si rileva che nel nuovo Piano:

- sono stati revisionati gli elaborati cartografici con gli opportuni aggiornamenti sulle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali che interessano direttamente ed indirettamente l'area protetta;
- risulta compiuta la verifica in merito alle compensazioni ambientali previste per l'autostrada Torino-Milano;
- sono recepite genericamente le previsioni progettuali della Regione Piemonte nell'ambito del progetto "implementazione della via sul fiume Ticino da Castelletto sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", senza alcun riferimento alla realizzazione della Conca di navigazione di Porto Torre come opera puntuale prevista e concordata nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto (approvato con DPGR n. 9 del 13/02/2014 e DPGR n. 65 del 9/08/2018), dove lo stesso Ente di gestione del Parco è il soggetto attuatore preposto alla sua realizzazione. Tuttavia, la Conca di Porto Torre non risulta citata nel Piano fra le "fruizioni puntuali" in progetto, né menzionata al punto 4.3 "Il Sistema delle fruizioni e le infrastrutture" della Relazione, nonostante sia collegata ad un discorso generale di ripristino dell'idrovia Locarno-Milano e buona parte dei finanziamenti europei aventi per oggetto l'acqua trovano in essa l'ispirazione.

Si ritiene, pertanto, che il nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino, nel rispetto dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Conca di navigazione di Porto Torre, si debba esprimere chiaramente sulla sua realizzazione, senza produrre dubbi e rischi di future incomprensioni che possono compromettere la cantierizzazione dell'intervento.

Occorre, infine, tenere conto della valenza strategica che, nell'ambito della Cabina di regia per la Logistica del Nord-Ovest (Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia) è attribuita alle opere ferroviarie per la Variante di Galliate e il Raddoppio della Vignale-Oleggio-Arona, la cui realizzazione non è, tuttavia, ancora stata finanziata.

4.12 ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI

4.12.1 Rapporti del Piano d'Area con la pianificazione di livello sovraordinato

Per quanto riguarda la coerenza del Piano d'Area con altri strumenti di pianificazione e programmazione, si evidenzia che il RA al punto 3.3 "*Rapporto con altri Piani*" - nell'analizzare gli strumenti di pianificazione sovraordinata interessanti il territorio del Parco e le loro interazioni con il Piano d'Area - non ha approfondito quanto previsto dal vigente PTR - Area di approfondimento "Ovest Ticino" (PTROT).

In particolare, si ritiene opportuno citare la vigenza del PTROT, anche in riferimento alle previste indicazioni contenute nel PTROT stesso relative ad una serie di rettifiche parziali dei confini del Parco, in particolare:

- SA1b: Costa tra Marano Ticino e Oleggio (proposto stralcio dall'ambito del Parco)
- SA3b: sub-ambito della SA3 Piana agricola ad est di Marano Ticino (proposto stralcio dall'ambito del Parco)
- SA4b: sub-ambito della SA4 Piana pre-parco ad est di Oleggio (proposto stralcio dall'ambito del Parco)
- SA7: Area agricola cascine Sonzini-Moioli-Aguzza (proposto stralcio dall'ambito del Parco ed assoggettamento nel PRGI di Oleggio ad "area a destinazione agricola" con le prescrizioni normative degli artt.38,39,40,41 delle NTA del citato strumento urbanistico).

Non sono state, inoltre, opportunamente documentate le strategie e le scelte pianificatorie operate dal Piano d'Area relativamente alle porzioni di territorio contigue alle "zone di salvaguardia" ed alle "fasce pre-parco" che il PTROT aveva individuato per l'omogeneizzazione complessiva delle aree di raccordo con il Parco e delle quali era stato previsto il recepimento negli strumenti urbanistici locali all'atto del loro adeguamento al PTROT.

Pertanto, si ritiene opportuno un approfondimento della Relazione del Piano d'Area rispetto alle interazioni con il PTROT.

Per quanto riguarda il Piano delle Attività Estrattive della Provincia di Novara (PAEP), attualmente vigente, l'art.13 delle NTA del Piano d'Area prescrive il divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco, conformemente a quanto previsto dal PAEP. Il comma 10 del citato art. 13 prescrive la dislocazione – entro 5 anni dall'approvazione del Piano d'Area – delle attività di lavorazione inerti delle cave Frattini (Oleggio) e S.Giovanni (Oleggio) al di fuori del territorio del Parco. La cava Ticino snc (Varallo Pombia) è considerata critica per la dislocazione in parte all'interno del Parco; nella porzione esterna al Parco è attivo un impianto di estrazione e lavorazione di inerti.

Al riguardo, nello specificare che il Piano d'Area non può dettare prescrizioni relative al territorio posto all'esterno del perimetro del Parco, si evidenzia che la prescritta attivazione di una *“concertazione tra l'Ente parco e il Comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area”* è esclusivamente una dichiarazione di intenti che non trova riscontro concreto a livello operativo. Il Piano d'Area dovrebbe invece prefigurare ciò che intende sviluppare nell'area di cava all'interno del Parco all'atto della conclusione dell'escavazione.

In riferimento alla cava Ticino snc, si evidenzia che l'Articolo 13 *ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE* individua quali aree deputate alla riqualificazione ambientale le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti, le cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con *progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco*, le discariche. Occorre chiarire quali siano i progetti di recupero ritenuti incompatibili e se tra questi risulti anche quello connesso all'attività di *“Cave Ticino s.n.c.”* a Varallo Pombia. Nel merito si informa l'Amministrazione provinciale di Novara con Determinazione n. 688 del 09/04/2019 ha inoltrato alla Ditta Cave Ticino di Varallo Pombia s.r.l. una diffida all'ottemperanza delle prescrizioni ex art. 29 del d.lgs.152/2006 e art. 23 della l.r. 23/2016.

Si segnala che l'area di *“Cave Ticino s.n.c.”* a Varallo Pombia non sembra essere cartografata sulla Tavola 05a, quanto meno per la parte ricadente nell'area ricadente nel Parco.

4.12.2 Traffico e parcheggi

Si chiede un approfondimento relativamente alla valutazione dei volumi di traffico derivanti - oltre che dall'accesso ai punti di fruizione articolata e puntuale del Parco - anche dagli insediamenti e dalle situazioni esistenti all'esterno del perimetro, ma contigue allo stesso: questo in funzione del corretto dimensionamento e progettazione degli spazi a parcheggio.

Inoltre, si ritiene che il dimensionamento dei parcheggi debba essere un'azione pianificatoria propria del Piano d'Area, il quale non può limitarsi ad indicare in modo generico l'obbligo di prevederne una congrua quantità, lasciando ad Ente Parco e Comuni la facoltà di predisporre la progettazione dei parcheggi all'atto dell'adeguamento dei PRG al Piano d'Area stesso.

La progettazione e l'individuazione delle aree a parcheggio risulta infatti un punto cruciale nella definizione del Piano d'Area in quanto occorre evitare che un eccessivo utilizzo della destinazione a parking, soprattutto in particolari zone di fruizione connotate da elevati valori paesistici, possa risultare troppo impattante.

L'assetto normativo proposto (cfr. art. 21 delle NTA) prevede che i parcheggi siano individuati cartograficamente con apposito simbolo. Per contro la direttiva di cui al comma 3 sancisce l'ammissibilità sulla viabilità minore – previo parere obbligatorio dell'Ente Parco – di *“parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, legati alla presenza di attività agrituristiche”*. Si chiede di dettagliare come viene quantificata, pianificata e controllata tale possibilità.

Si chiede inoltre di rivedere la direttiva di cui al comma 7 dell'art. 21 delle NTA, che dispone di dotare le *“zone di attrezzatura per il pubblico”* di *congrui* spazi a parcheggio (la norma non può risultare generica), e si chiede di specificare esattamente come debba essere intesa la definizione di *“zone di attrezzatura per il pubblico”* e quali sono dette zone secondo la zonizzazione del Piano d'Area.

Inoltre, la medesima direttiva prevede genericamente che l'Ente Parco e i Comuni *“realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità pubblica al parco”*, mentre il comma 2 specifica che i parcheggi risultano già indicati con apposito simbolo sulle tavole 12a e 12b: si chiede di specificare se i predetti sono parcheggi aggiuntivi e, in caso affermativo, come vengono quantificati.

Sempre al comma 7 si stabilisce che *“nelle zone ad attrezzatura per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio”*: si ritiene che tale congruità non debba essere lasciata alla discrezionalità dei Comuni e si ribadisce che spetta al Piano d'Area determinare – possibilmente in senso conservativo - le quantità da realizzare in funzione del carico antropico massimo ammissibile che lo stesso Piano deve stabilire.

4.12.3 Problematiche idrogeologiche

I Comuni i cui territori sono interessati dal Piano d'Area hanno completato le procedure di verifica del quadro dei dissesti, così come previsto dalle Delibere di Giunta regionale (D.G.R.n.31-3749 del 06.08.2001 (Punto 2); D.G.R.n.45-6656 del 15.07.2002; D.G.R.n.2-11830 del 28/07/2009 e D.G.R.n.31-1844 del 07/04/2011) ed hanno provveduto, tranne uno (Bellinzago Novarese) ad inserire nei propri PRG la classificazione di pericolosità geologica ed a definire le norme geologiche applicabili sugli stessi territori.

L'art.16 delle NTA del Piano d'Area, comma 8, prevede come direttiva che *«risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di maggior dettaglio più restrittive»*. Si chiede che tale norma diventi prescrizione, stabilendo inequivocabilmente che le possibilità di nuova costruzione, ampliamenti e trasformazioni che vengono ammesse nelle singole zone di fruizione devono essere verificate ai sensi della classificazione di pericolosità geologica già condivisa da Regione Piemonte all'interno dei singoli Piani Regolatori, nonché dalle schede geologico-tecniche di cui all'art.14, punto2) lettera a) della L.R.56/77 e s.m.i..

4.12.4 Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Vista la presenza all'interno del territorio del Parco di un'azienda a rischio e viste le aree di attenzione determinate nel Parco dal polo petrolchimico di S.Martino di Trecate, si richiama quanto evidenziato al par. 4.9 della presente relazione in quanto riveste problematica con ricadute urbanistiche - relativamente alla necessità di provvedere da parte del Comune di Trecate alla verifica dell'aggiornamento dei dati di analisi ed alla conseguente attualizzazione delle tipologie zonizzative RIR approvate da Regione Piemonte all'interno del PRG in sede di adeguamento alla normativa RIR.

Si consiglia, di conseguenza, che l'Ente Parco effettui, nelle zone più critiche determinate dalle fasce RIR, una verifica delle possibilità insediative consentite dal nuovo Piano d'Area, normando adeguatamente eventuali nuovi interventi ricettivi previsti conseguenti a ristrutturazioni/ampliamenti consentiti sui fabbricati.

4.12.5 Aeroporto di Malpensa

Si chiede di approfondire all'interno della Relazione Illustrativa le problematiche relative agli impatti ambientali sul Parco relativi ai terreni dei Comuni di Pombia e Varallo Pombia che costituiscono *“intorni aeroportuali”* in quanto interessati dai sorvoli degli aeromobili dall'aeroporto di Malpensa.

4.12.6 Norme Tecniche di Attuazione

A livello generale si rileva che dalla lettura del testo si sono riscontrate numerose discrasie in merito ai dati dimensionali ed ai parametri di intervento proposti per la realizzazione degli interventi all'interno del territorio del Parco. Ciò comporta in taluni casi la difficoltà o l'impossibilità della verifica dimensionale degli interventi consentiti e, conseguentemente, l'incertezza nella valutazione complessiva del carico antropico e del conseguente impatto ambientale.

Considerato che uno degli obiettivi del Piano d'Area è il recupero delle strutture esistenti nel territorio del Parco, appare evidente che la valutazione analitica dell'entità degli interventi non può essere verificata solo parzialmente od in modo incompleto.

Verranno di seguito evidenziate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune problematiche di carattere generale ed alcune criticità relative a specifici manufatti che esemplificano le precitate carenze.

Computo degli incrementi volumetrici

Al fine di evidenziare la sussistenza della difficoltà di verifica delle possibilità edificatorie sui manufatti presenti all'interno del Parco – legate alla necessità di valutazione dell'aumento del carico antropico - si evidenzia, come esempio, quanto previsto dalle norme del Piano per una singola area di fruizione: la Fattoria del Pesce in Comune di Oleggio.

Essa è individuata come “*zona di fruizione articolata*” (n.14) con tipologia di intervento **S** (interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative).

Per essa la *Tabella degli impatti antropici potenziali – area 9* contenuta nello *Studio di Valutazione di Incidenza* dichiara una consistenza (SUL) pari a m² 1000 (senza specificare il numero delle unità immobiliari). La norma (art.12, comma 6 delle NTA) consente nella zona di fruizione articolata con tipologia di intervento S un ampliamento del 30% della SU esistente fino ad un max consentito di 100 m² per unità immobiliare.

L'applicazione della norma comporterebbe pertanto la possibilità di ammettere un incremento volumetrico fino ad un max di m² 300 (calcolato sulla base della SUL dichiarata esistente), mentre invece l'ampliamento previsto nella succitata *Tabella degli impatti antropici potenziali – area 9* è di soli m² 200 (si presume che sia stato calcolato il volume in ampliamento sulla base di 2 unità immobiliari).

Gli ampliamenti volumetrici assegnati alle diverse aree sono già stati calcolati nelle precitate *Tabelle degli impatti antropici potenziali*, le quali hanno un valore di analisi ma sono invero richiamate nelle NTA (cfr. art. 6, comma 5).

Infatti la relativa direttiva stabilisce che “*le azioni specifiche e i limiti numerici indicativi massimi ammissibili in termini di carico antropico (...) sono disciplinati dalla Valutazione d'Incidenza facente parte integrante del presente Piano e devono essere presi in considerazione nella procedura di valutazione di incidenza di cui all'art.4 in termini di PA-posti auto, PR-posti ristoro, PL-posti letto, AB-abitanti, UT-posti loisir e aree attrezzate.*”

Nella precedente versione del Piano (gennaio 2010) i suddetti dati di analisi per verificare la consistenza dei manufatti esistenti, le possibilità di ampliamento e trasformazione e il carico antropico risultavano presenti all'interno delle NTA nella *tabella fruizione - limiti numerici massimi*.

Pertanto, si chiede di fare chiarezza relativamente ai manufatti esistenti da recuperare, all'effettiva possibilità del loro ampliamento ed alle effettive dimensioni sulle quali si applica il parametro di incremento della SU esistente, soprattutto al fine di non trasformare edifici di ridotte dimensioni in fabbricati con una consistenza edilizia ben diversa dall'esistente.

Parimenti, la non chiarezza rispetto alla consistenza finale massima ammissibile determina un calcolo non univoco degli impatti potenziali complessivi, in quanto il numero di abitanti, il numero di posti letto ed il numero di posti ristoro potrebbero variare e – di conseguenza – varierebbe il computo dei posti auto realizzabili.

Criticità di interazione tra norme

Si chiede di approfondire quanto enunciato all'art.12, comma 6, che prescrive “*per gli edifici individuati come fruizione puntuale per i quali non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza escluso il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione già disciplinato dal presente articolo*”.

Questa norma è, infatti, da porre in relazione con le possibilità di incremento volumetrico consentite dalla tabella di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché con la norma di cui all'art. 6, comma 5,

che disciplina i “*limiti numerici indicativi massimi ammissibili in termini di carico antropico*” all’interno della Valutazione di Incidenza.

Si è riscontrata una non sempre corretta relazione analitica tra i sopraccitati articoli in relazione alle effettive possibilità di ampliamento assentibili sui fabbricati, derivante dalla “applicabilità” della normativa di zona per determinare tali ampliamenti.

A titolo esemplificativo si cita l’assetto normativo relativo alla zona di fruizione puntuale n. 13 “Osteria del ristoro” ad Oleggio e della zona di fruizione articolata n. 20 “La Quercia” a Cameri.

Per la prima, applicando il mix normativo afferente a tale zona di FP, l’ampliamento consentito risulterebbe pari a m² 120 (con PEC), mentre nella tabella della Valutazione di Incidenza si avrebbe un ampliamento massimo di soli m² 30.

Per la seconda, l’ampliamento consentito risulterebbe pari a m² 240, mentre nella tabella della Valutazione di Incidenza si avrebbe un ampliamento massimo di m² 800.

Obbligo di ricorso a pianificazione esecutiva

Si chiede di motivare ed eventualmente rivalutare l’obbligo di ricorso a strumenti di pianificazione esecutiva (PEC) per poter attuare ampliamenti di esigua entità massima dei fabbricati esistenti in talune zone di fruizione: ad esempio nella zona di fruizione puntuale n. 18 “Mulino vecchio” di Bellinzago Novarese è obbligatoria la redazione di PEC per poter edificare un ampliamento massimo di soli m² 47.

Carico antropico

La Valutazione d’Incidenza definisce il carico antropico previsto nelle 18 aree omogenee individuate.

Prendendo a titolo esemplificativo l’area omogenea n. 9, si afferma che il carico antropico **previsto** nell’intera area risulta pari a 319 residenti, 192 posti letto e 410 posti ristoro (come risulta dai dati numerici presenti nella “tabella degli impatti antropici potenziali”); più avanti si afferma che “**si ritiene compatibile un carico antropico complessivo pari a 113 residenti, 86 posti letto, 230 posti ristoro**”.

Al riguardo si chiede di:

- esplicitare con maggior chiarezza se il numero di residenti, posti letto e posti ristoro definiti *carico antropico complessivo compatibile* sia quello effettivamente determinato dal Piano d’Area, verificando analiticamente che – applicando i parametri previsti dal Piano d’Area per computare le quantità AB, PL e PR – vi sia coerenza rispetto alle quantità determinate dall’applicazione delle tabelle di calcolo degli *incrementi volumetrici consentiti* di cui all’art. 12, comma 6, delle NTA;
- chiarire ed esplicitare la metodologia di definizione e calcolo del precitato *carico antropico complessivo compatibile*, motivando in modo estensivo le ragioni per cui tale carico è ritenuto compatibile e nettamente in diminuzione rispetto al carico attualmente rilevato nell’area.

La succitata richiesta di verifica – che si ritiene necessaria al fine della determinazione certa dell’effettivo carico antropico complessivo previsto nel territorio del Parco, sulla base del quale il Piano d’Area calcola e prevede i posti letto, posti ristoro ed i parking – dovrà essere estesa a tutte le aree omogenee trattate nella Valutazione di Incidenza.

Al fine della valutazione dell’aumento del carico antropico, i parametri utilizzati dal Piano relativamente alle voci abitanti (AB), posti letto (PL), posti ristoro (PR) e posti auto (PA) (cfr. pag. 103 dello Studio di valutazione di Incidenza) sono i seguenti:

AB1 abitante ogni 33 m² di SU

PL 1 posto letto ogni 40 m² di SU

PR1 posto ristoro (ristorante, punti di degustazione) ogni 4 m² di SU

PA1 posto auto ogni 4 residenti (per le abitazioni)

1 posto auto ogni 3 posti ristoro (per i ristoranti)

1 posto auto ogni 2 posti letto (per la ricettività)

Ciò premesso, si rilevano discrasie nel calcolo analitico dei posti auto sia per i residenti che per la ricettività rispetto al dato risultante dall'applicazione dei sopraccitati parametri.

Si evidenzia che la scelta dei parametri utilizzati è stata peraltro oggetto di una specifica osservazione al Piano d'Area esprimente dubbi sulla correttezza metodologica di tali dimensionamenti.

Norme transitorie

Si rileva la necessità di prevedere una regolamentazione del regime transitorio degli interventi relativamente al periodo che intercorrerà tra l'avvenuta approvazione del Piano d'Area e l'adeguamento dei PRG comunali ad esso. Dal momento che le NTA del PdA comprendono numerose direttive che hanno incidenza diretta sul regime edilizio e sulle possibilità di intervento sui manufatti e visto che tali disposizioni saranno "operative" solo all'atto del loro recepimento nei PRGC, si ritiene opportuno prevedere un regime transitorio laddove si determinino dei "vuoti normativi". Questo perché all'atto dell'approvazione del nuovo Piano d'Area, il PdA attualmente vigente ovviamente non sarà più applicabile e pertanto – visto che il vigente PdA è l'unico strumento urbanistico che norma il territorio ricompreso all'interno del Parco, sovrapponendosi e sostituendo le norme dei PRG comunali, che rimandano integralmente ad esso – si creerebbero situazioni in cui né una semplice direttiva del nuovo PdA approvato, né le NTA dei vigenti PRGC consentirebbero la regolamentazione di aspetti urbanistici/edilizi che invece necessitano di diretta possibilità d'applicazione.

Valenza delle direttive

Non si ritiene corretta la formulazione come "direttive" di diverse norme presenti all'interno delle NTA.

Per esplicita definizione (art. 1, comma 9) le direttive *"costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente."*

Alla luce di tale definizione non si comprende il senso come "direttiva" di norme che hanno rilevanza ed incidenza diretta sull'operatività a livello edilizio sui fabbricati.

Ad esempio, il comma 17 dell'art. 10 (zone naturalistiche) prevede come direttiva: *"Casseri e fienili costituiscono s.u. esistente"*. Sino al recepimento nei PRG di tale disposizione, si chiede come debba essere trattato il cassero presente all'interno delle zone naturalistiche. Non si può, ovviamente, rinviare a quanto prevede il PRG al riguardo poiché - anche se fosse presente una norma in materia - essa riguarderebbe i manufatti esistenti fuori dal Parco, visto che nella maggior parte dei casi i PRG vigenti richiamano integralmente il PdA vigente per la disciplina dei territori ricadenti all'interno del Parco.

Non si condivide, altresì, la possibilità lasciata agli adeguamenti dei PRG comunali di recepire in tempi differenti le direttive di carattere edilizio, in quanto si creerebbero situazioni di disomogeneità ed eventualmente discriminatorie nei confronti delle proprietà esistenti in zone dalle caratteristiche omogenee, ancorché ubicate nel territorio di Comuni diversi. Si prendano come esempio le direttive di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 10 relativamente alle zone naturalistiche oppure quelle di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 9 relativamente alle zone agricole speciali.

4.13 ALTERNATIVE

Il RA analizza due possibili alternative:

- la prima riguarda l'ipotesi di non intervenire, cioè di non predisporre un nuovo Piano d'Area, mantenendo la situazione attuale senza attuare alcuna azione (alternativa zero);

- la seconda riguarda l'ipotesi di predisporre un nuovo Piano d'area che definisca le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi fissati, coerenti con quelli dei Piani sovraordinati o di pari livello. (cfr. pag. 28).

Si ritiene utile ricordare che la proposta di Revisione del Piano d'Area 2012 avrebbe potuto essere considerata come un'ulteriore alternativa. Anche vagliando questa terza opzione, considerando le valutazioni formulate nell'ambito della pregressa VAS, si ritengono condivisibili le conclusioni tratte dal Proponente al capitolo 10 - VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE riconoscendo al Piano oggetto della presente valutazione una maggiore articolazione della zonizzazione e regolamentazione delle attività nelle varie zone nonché un maggior livello di tutela.

4.14 IL PIANO DI MONITORAGGIO

Relativamente al Piano di monitoraggio si segnala l'obsolescenza dell'indicatore individuato per lo stato ambientale dei corsi d'acqua SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua). Oggi lo stato ecologico dei Corpi idrici fluviali è definito dalla valutazione integrata degli indici STAR_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, LIMeco e dalla verifica degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) per gli inquinanti specifici. La valutazione dello Stato Chimico è definita in base a una lista di 45 sostanze pericolose o pericolose prioritarie individuate a livello comunitario per le quali sono previsti Standard di Qualità Ambientale (SQA) europei fissati dalla Direttiva 2013/39/UE recepiti dal D.Lgs 172/15. Dal confronto dei risultati tra lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico si ottiene la classificazione dello Stato complessivo del corpo idrico superficiale.

Per la definizione del quadro conoscitivo può essere consultato il Geoportale di Arpa Piemonte all'indirizzo:

http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/.

Tra le informazioni disponibili si segnalano i dati relativi al Monitoraggio della qualità delle acque in Piemonte, prodotti secondo il quadro normativo europeo e nazionale. I dati di sintesi sono rintracciabili nell'Elaborato 5 del *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po* pubblicato sul sito ufficiale dedicato al Piano all'indirizzo: <http://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2015/>.

Per quanto concerne la parte di monitoraggio relativa alla Valutazione d'incidenza, si segnala che i dati relativi agli indicatori BIOMOD e FRAGM sono ormai superati. È consigliabile pertanto la sostituzione di tali indicatori con l'utilizzo dei dati maggiormente aggiornati derivati dalle e precisamente:

- l'indicatore 5) *Presenza di aree a elevata biodiversità per la classe dei mammiferi (BIOMOD)* andrebbe sostituito con gli elementi della rete ecologica. Per approfondimenti e dati: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec/metodologia/4.7-individuazione-degli-elementi-utili-allidentificazione-della-rete-ecologica-del-territorio>
- l'indicatore 6) *Presenza di aree a elevata connettività ecologica (FRAGM)* andrebbe sostituito col *FRAGM connettività ecologica di recente aggiornamento*. Per approfondimenti e dati: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec/metodologia>

Infine al paragrafo 2.2. Indicatori di contesto ambientale, in quanto indicatore descrittivo della situazione, che misura "lo stato delle cose", si richiede di inserire la seguente tabella:

8) Cambiamenti climatici nell'area del Parco	
ST *100	Superficie territoriale delle aree interessate da: - precipitazioni intense con danni - siccità e incendi - variazione delle temperature stagionali

Descrizione	Rapporto tra le superfici che subiscono alterazioni e danni al terreno, moltiplicato 100
Unità di misura	Numero
Fonte dei dati	Arpa
Sorgente dati	Elaborazioni GIS
Frequenza	Triennale

4.15 ULTERIORI OSSERVAZIONI

Si segnalano, di seguito, alcune ulteriori precisazioni e integrazioni in merito alla documentazione di Piano:

- considerati gli obiettivi del Piano si scorge l'opportunità di orientare le misure di compensazione ecologica, derivanti dalle procedure di VAS, VIA o altre autorizzazioni ambientali dei piani o progetti ricadenti nei Comuni del Parco, alle ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE o alle aree da portare a rinaturalizzazione quando non interessate da progetti propri di recupero ambientale;
- sarebbe opportuno produrre una tavola riportante la classificazione acustica del territorio del Parco. La mosaicatura dei Piani di Zonizzazione Acustica della Provincia di Novara è disponibile sul Geoportale di Arpa Piemonte alla pagina:

<http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/rumore-e-vibrazioni;>

- ove possibile può essere utile inserire nelle legende delle tavole di Piano il riferimento alla relativa NTA.

5. DICHIARAZIONE DI SINTESI

Si ricorda all'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore la necessità di redigere, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'informazione al pubblico, una Dichiarazione di Sintesi che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

Le informazioni da fornire in tale documento dovrebbero essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS, dando atto di tutto il processo di consultazione e partecipazione svolto.

Secondo quanto disposto dal citato art. 17 del d.lgs. 152/2006, la Dichiarazione di Sintesi dovrà illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state prese in esame nel Piano e come si è tenuto conto del RA e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle eventuali alternative possibili individuate.